



**Allegato Tecnico transitorio
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile**

Sommario

<u>PREMESSA.....</u>	<u>2</u>
<u>1. FINALITA', OGGETTO E DURATA.....</u>	<u>4</u>
<u>2. DEFINIZIONI.....</u>	<u>5</u>
<u>3. CONVENZIONI LOCALI.....</u>	<u>6</u>
<u>4. DELEGHE.....</u>	<u>8</u>
<u>5. OBBLIGHI.....</u>	<u>9</u>
<u>6. CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONVENZIONATI.....</u>	<u>10</u>
<u>7. CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....</u>	<u>10</u>
<u>8. CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO.....</u>	<u>11</u>
<u>9. CORRISPETTIVI PER I COSTI DI TRATTAMENTO ORGANICO.....</u>	<u>13</u>
<u>10. DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE RILEVANTI E PRIME REGOLE PER LE ANALISI MERCEOLOGICHE 15</u>	<u>15</u>
<u>11. FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....</u>	<u>17</u>
<u>12. RENDICONTO E CONTROLLI A CAMPIONE.....</u>	<u>18</u>
<u>13. RETROATTIVITÀ NEL RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI.....</u>	<u>19</u>
<u>14. CAMPAGNE DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....</u>	<u>20</u>
<u>15. ORGANISMO PARITETICO ANCI-BIOREPACK.....</u>	<u>21</u>
<u>16. DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>21</u>
<u>Allegati.....</u>	<u>22</u>

PREMESSA

Biorepack è il nuovo consorzio di filiera del sistema CONAI per il riciclo organico assieme alla frazione organica umida dei rifiuti urbani (di seguito anche solo “Umido urbano”), dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile (art. 1, comma 2, e art. 3, comma 3, Statuto Biorepack). Lo statuto del consorzio è stato approvato - ai sensi dell’art. 223 d.lgs. n. 152/2006 (d’ora in avanti “T.U.A.”) - con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica - MITE), di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) del 16.10.2020 e pubblicato in GU del 14.11.2020.

Il consorzio, nell’ambito del panorama europeo, è il primo sistema di responsabilità estesa del produttore specificamente dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all’Umido urbano.

ANCI è l’associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale, che ha sottoscritto con il Consorzio nazionale imballaggi l’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024, il quale prevede nel Capitolo 4, punto 24, l’attuazione da parte dei Comuni di adeguati sistemi di raccolta dei rifiuti organici e l’informazione ai consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio in materiale biodegradabile e compostabile.

ANCI, CONAI e Biorepack, considerata la necessità di sviluppare gli adeguati sistemi di raccolta dei predetti rifiuti di imballaggio assieme all’umido urbano,

mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, convengono di stipulare, nel quadro dell'attuale accordo ANCI-CONAI 2020 – 2024, il primo Allegato Tecnico (di seguito anche solo "AT") avente come specifico oggetto gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

L'Allegato cit. disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti in attesa della conclusione del nuovo accordo di programma quadro o di un eventuale accordo tra tutti i soggetti indicati nel comma 5 dell'art. 224 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs. n. 116/2020) che regoli il passaggio dall'attuale Accordo Quadro ANCI-CONAI al nuovo accordo di programma quadro (c.d. accordo di comparto tra tutti gli operatori del settore).

Considerata la novità della filiera (operatività di un consorzio EPR nel circuito dell'umido urbano) e il quadro legislativo aggiornato determinato dalle modifiche apportate al T.U.A. dal d.lgs. n. 116/2020, ANCI, CONAI e Biorepack condividono che le soluzioni individuate all'interno del presente primo Allegato Tecnico per il conferimento, assieme all'Umido urbano, dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, non costituiscono vincolo per le future negoziazioni e rispetto alla sottoscrizione dei successivi Allegati Tecnici tra le Parti.

Le Parti condividono nell'ambito dei rispettivi compiti, altresì, la necessità dell'ottimizzazione costante degli strumenti volti a promuovere l'etichettatura di tutti gli imballaggi compresi in particolare, per quanto riguarda questo AT, quelli in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari certificate EN 13432, nonché la loro riconoscibilità da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della corretta gestione di tali materiali nell'ambito della raccolta differenziata dell'Umido urbano, evitando così contaminazioni con altri flussi di rifiuti.

1. FINALITA', OGGETTO E DURATA

1.1. Il presente atto costituisce l'Allegato Tecnico (di seguito anche solo "**AT**") sottoscritto tra le Parti nell'ambito dell'Accordo di programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico relativo al periodo 2020-2024 (di seguito solo "**Accordo Quadro**").

1.2. In conformità alle previsioni degli articoli 5.3 lettera A. e 5.5 lettera A. dell'Accordo Quadro, il presente Allegato Tecnico definisce, relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

1.3. Il presente Allegato Tecnico ha carattere transitorio ed avrà validità sino alla sottoscrizione dell'Accordo di Comparto previsto dal comma 5 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche solo "**T.U.A.**").

Le Parti concordano di aggiornare in ogni caso il presente documento entro il 31.12.2023 ovvero, anche in precedenza, ove dovessero intervenire delibere dell'ARERA rilevanti ai fini del presente AT.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Allegato valgono le seguenti definizioni e denominazioni:

a) per imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile si intendono gli imballaggi certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo armonizzato EN 13432 (*“Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”*), di seguito denominati anche solo **“imballaggi in bioplastica compostabile”**;

b) per rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile si intendono i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli imballaggi sopra cit. Tali rifiuti sono di seguito definiti anche solo **“rifiuti di imballaggi in bioplastica compostabile”**;

c) per frazione organica umida dei rifiuti urbani si intendono i rifiuti contraddistinti dai codici EER 20 01 08 (*“rifiuti biodegradabili di cucine e mense”*) e 20 03 02 (*“rifiuti dei mercati”*) conferiti al servizio pubblico da utenze domestiche e non domestiche, di seguito denominati anche solo **“Umido urbano”**;

d) per impianti industriali di riciclo organico, autorizzati alle operazioni di recupero R3 di cui all'Allegato 19 - Allegato C alla parte IV del T.U.A., si intendono:

- gli impianti di compostaggio aerobico;
- gli impianti di digestione anaerobica;
- gli impianti cosiddetti “integrati” ovvero costituiti da una fase di digestione anaerobica seguita da un'altra fase di compostaggio aerobico.

Tutti gli impianti sopracitati sono di seguito denominati anche solo **“impianti di riciclo organico”**.

Non sono ricompresi in questa definizione gli eventuali impianti intermedi di trasfeienza di seguito definiti:

e) per impianti intermedi di trasfeienza si intendono gli impianti autorizzati alle operazioni di recupero R13 (messa in riserva), esclusi in ogni caso gli impianti di riciclo organico e quelli autorizzati alle sole operazioni di smaltimento di cui all'Allegato 18 - Allegato B alla parte IV del T.U.A.;

f) per Ente di governo del servizio rifiuti si intende il soggetto pubblico, istituito ed operativo, individuato dalle Regioni in attuazione della delega contenuta nell'art. 2,

co. 186-*bis* della legge n. 191/2009, a cui sono demandate le funzioni di regolazione del servizio (art. 3-*bis*, comma 2-*bis*, decreto legge n. 138/2011);

g) per Convenzionato si intende il soggetto che sottoscrive la Convenzione locale di cui all'articolo 3, di seguito anche solo “**Convenzionato**” o “**Convenzionati**”;

h) per Materiali compostabili si intendono le matrici biodegradabili ed in particolare i rifiuti organici come definiti all'art. 183, comma 1, lett. d) del T.U.A.; i rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432; i rifiuti derivanti da altri manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 ovvero EN 14995; i rifiuti di imballaggio e derivanti da manufatti in altri materiali, certificati compostabili EN 13432, di seguito anche solo “**MC**”;

i) per Materiali non compostabili si intendono matrici non compostabili presenti nell'Umido urbano che penalizzano il riciclo ed aumentano i costi di trattamento, di seguito anche solo “**MNC**”.

j) per quantitativi rilevanti ai fini del presente AT si intendono i quantitativi di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, al netto dell'umidità, che generano i corrispettivi previsti dal presente atto secondo le regole stabilite dal successivo articolo 10.

3. CONVENZIONI LOCALI

3.1. L'attuazione dell'AQ e del presente AT avviene attraverso la stipula di una Convenzione locale conforme allo schema allegato (**allegato A**) tra il Consorzio Biorepack e l'Ente di governo del servizio rifiuti se istituito ed operativo o, in mancanza, i Comuni singoli o associati ovvero il soggetto da essi delegati.

3.2. All'atto della sottoscrizione della Convenzione locale, verrà attribuito un numero di bacino che identifica il Comune/i Comuni in cui viene svolta la raccolta, ricompreso/i all'interno della Convenzione.

Il Convenzionato procederà ad indicare all'atto del convenzionamento l'impianto di riciclo organico e gli eventuali impianti intermedi di trasferimento utilizzati per il conferimento dell'Umido urbano agli impianti di riciclo organico. Nell'ipotesi in cui il Convenzionato non sia a conoscenza dell'impianto finale di riciclo organico, provvede ad indicare il solo impianto di trasferimento.

In caso di variazioni non temporanee intervenute in corso di validità della Convenzione trovano applicazione le regole previste nella Convenzione locale allegata in tema di comunicazioni tempestive a Biorepack della composizione del

bacino di raccolta, della tipologia di raccolte adottate e degli impianti finali o intermedi di destinazione dell'Umido urbano.

In caso di variazioni temporanee dell'impianto di destinazione ordinario dovute a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità, i Convenzionati comunicheranno a Biorepack tempestivamente tali variazioni senza la necessità di identificare nuovi bacini o stipulare nuove convenzioni.

3.3. Il Convenzionato potrà attivare più bacini in caso:

- a)** di conferimento in via ordinaria dell'Umido urbano in più impianti di riciclo organico ovvero di trasferimento;
- b)** di presenza di modelli di raccolta differenziata differenti (es. stradale e domiciliare) e/o di rilevanti differenziazioni nella qualità dell'Umido urbano conferita in ragione della conformazione territoriale.

Eventuali ipotesi ulteriori di richiesta di attivazione di più bacini da parte del medesimo Convenzionato dovranno essere preventivamente valutate ed approvate dall'Organismo Paritetico di cui al successivo art. 13.

3.4. In conformità alla previsione contenuta nel capitolo 5, punto 5.1. lettera B. dell'Accordo Quadro, Biorepack si impegna a sottoscrivere le Convenzioni locali entro 90 giorni dalla richiesta del soggetto legittimato: la Convenzione locale, una volta sottoscritta, avrà effetto dalla data di tale richiesta purché completa della documentazione necessaria al Convenzionamento prevista dalla Convenzione locale tipo allegata al presente AT o, in mancanza, dalla data di trasmissione della documentazione completa.

3.5. In conformità alla previsione contenuta nel Capitolo 5, punto 5.1., lettera E. dell'Accordo Quadro, nonché all'art. 1, comma 2 e all'art. 3, comma 12, dello Statuto di Biorepack, è in facoltà del Convenzionato recedere dalla Convenzione locale a partire dal secondo anno di vigenza della stessa.

Per i Convenzionati che abbiano beneficiato del periodo di retroattività previsto all'art. 13.1, il recesso è possibile a partire da un periodo di tempo pari alla somma di dodici mesi dalla data di efficacia della Convenzione locale più i mesi per cui il Convenzionato avrà beneficiato del citato periodo di retroattività.

3.6. Le modalità di esercizio del recesso sono disciplinate nello Schema di Convenzione locale tipo allegato al presente AT sotto la **lettera A**.

4. DELEGHE

4.1. La delega per la sottoscrizione della Convenzione locale, in conformità alla previsione contenuta nel Capitolo 5.4 lettera A, può essere rilasciata esclusivamente dall'Ente di governo del servizio se istituito od operativo o, in caso contrario dal Comune territorialmente competente.

La delega (**allegato B**) può essere rilasciata esclusivamente in favore di soggetti che operano per il territorio di competenza del soggetto delegante in qualità di:

- a)** affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o di affidatario della raccolta dell'Umido urbano sul territorio del soggetto delegante;
- b)** gestore dell'impianto di riciclo organico di destino finale di tale raccolta;
- c)** gestore dell'impianto intermedio di trasferimento se affidatario anche del servizio di trasporto dell'Umido urbano verso l'impianto di riciclo organico.

4.2. L'eventuale subdelega (**allegato C**) è ammessa unicamente da parte dei soggetti delegati di cui al precedente comma 1, lett. a) ed in favore di un soggetto delegabile di cui al precedente comma 1, lett. b) e c). Eventuali richieste di sub delega non rientranti nella casistica precedente potranno essere sottoposte all'approvazione dell'Organismo paritetico di cui al successivo art. 15.

4.3. La delega e la sub delega hanno la durata minima di un anno.

4.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i Moduli di delega e sub delega (**allegati B e C**) sono conformi alle previsioni contenute nel Capitolo 5.4 dell'Accordo Quadro ed allo schema generale di delega approvato dal Comitato di Verifica.

4.5. Nei casi contemplati dal presente articolo, Biorepack non procede a stipulare la Convenzione in mancanza della ricezione della delega o sub delega, ovvero nel caso in cui queste siano state rilasciate a soggetti diversi o con modalità differenti da quanto previsto nei commi precedenti.

4.6. È fatta salva la facoltà del delegante o del sub delegante di revoca della delega o sub delega prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi nei casi e conformemente a quanto previsto dall'Allegato denominato Modulo Revoca delega-sub delega (**Allegato "D"**).

4.7. Biorepack non procede a inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento, in

relazione a quel Comune, della revoca della delega o della sub delega al precedente Convenzionato, con le modalità prescritte nell'Allegato D.

5. OBBLIGHI

5.1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza e ferme restando le competenze dei singoli Enti di governo e/o dei Comuni, a:

- promuovere la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'umido urbano;
- massimizzarne il successivo avvio a riciclo organico;
- favorire la riduzione della presenza all'interno dell'Umido urbano di matrici non compostabili che penalizzano, sino ad impedirne, il riciclo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, facendo aumentare i costi di trattamento a carico della collettività.

5.2. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono il preminente interesse pubblico all'acquisizione ed alla conoscenza dei dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta e la presenza di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile all'interno dell'Umido urbano e pertanto condividono i seguenti impegni:

i) ANCI e i Convenzionati si impegnano a farsi promotori dell'accesso presso gli impianti di riciclo organico, ovvero presso impianti intermedi, per consentire l'effettuazione delle analisi merceologiche funzionali al riconoscimento dei corrispettivi previsti dal presente AT, anche attraverso l'aggiornamento dei capitolati di gara e/o dei contratti per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dell'Umido urbano. I soggetti convenzionati che affidano i succitati servizi successivamente alla sottoscrizione della Convenzione locale attuativa del presente accordo, dovranno necessariamente prevedere l'applicazione dei contenuti del presente AT e della Convenzione locale attuativa nella documentazione di gara/contrattuale cit.;

ii) Biorepack si impegna a farsi promotore dell'organizzazione ed espletamento delle analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico, sollevando il Convenzionato da qualsiasi onere, in particolare per quanto attiene sia agli adempimenti relativi all'accesso, che alla sicurezza del personale incaricato

dello svolgimento delle analisi merceologiche, anche mediante accordi con le organizzazioni rappresentative di categoria.

5.3. Rimangono altresì fermi gli impegni, obblighi e diritti previsti dalla Convenzione locale in capo a ciascuna delle Parti, ivi compresi:

- per il Convenzionato, l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all'Umido urbano, nonché l'obbligo del loro successivo conferimento agli impianti finali di riciclo organico ovvero ad impianti intermedi di trasferimento;

- per Biorepack, l'obbligo di riconoscere al Convenzionato, i corrispettivi di cui ai successivi artt. 7 (corrispettivi di raccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) sui quantitativi rilevanti ai fini del presente AT definiti secondo le regole del successivo articolo 10.

6. CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONVENZIONATI

6.1. Le Parti condividono di dare sin da subito attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa vigente in materia (cfr. art. 8 *bis* direttiva 2008/98/CE e disposizioni nazionali attuative di cui agli articoli 178 *ter*, 221, comma 10 e 222, comma 2 T.U.A.) e in tal senso definiscono le regole per il riconoscimento, sui soli quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, dei corrispettivi per i costi dei servizi di raccolta differenziata (articolo 7), per i costi dei servizi di trasporto (articolo 8) e per i costi del servizio di trattamento organico (articolo 9).

6.2. I corrispettivi di raccolta differenziata sono soggetti a revisione annuale secondo quanto stabilito dall'articolo 5.5 lettera C dell'AQ.

7. CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

7.1. Ai fini della copertura dei costi del servizio di raccolta differenziata, Biorepack corrisponderà ad ogni Convenzionato il corrispettivo, unico su tutto il territorio nazionale e determinato, al fine di massimizzare gli obiettivi di riciclaggio, in funzione della fascia qualitativa della raccolta secondo i valori riportati nella tabella seguente:

FASCIA QUALITATIVA	FRAZIONI DI MNC (%)	CORRISPETTIVO (€/t)
A	0 - < 5%	127,00 Euro/t
B	5 - ≤ 10%	112,00 Euro/t
C	> 10% - ≤ 15%	105,00 Euro/t

D	> 15% - ≤ 20%	63,00 Euro/t

7.2. Fino all'attivazione delle analisi merceologiche di cui all'art. 10, in assenza di dati condivisi sulla qualità delle raccolte nei singoli bacini prodotti dal Convenzionato, viene riconosciuto il valore del corrispettivo di RD di fascia B (MNC compreso tra 5 – ≤ 10%). Ove l'assenza di dati dovesse protrarsi oltre un anno dalla stipula del presente AT, Biorepack individua con il Convenzionato, sulla base dei dati condivisi disponibili e tenuto conto delle specificità territoriali, la percentuale di MNC.

7.3. Nessun corrispettivo di cui al presente articolo e ai successivi articoli 8 e 9 è riconosciuto laddove il contenuto di MNC superi il 20%, considerato che in tal caso i processi di pre-pulizia dei conferimenti resi necessari dall'elevata presenza di MNC finiscono per trascinare anche i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile e gli altri materiali compostabili, impedendone il riciclo.

7.4. Conformemente alla previsione di cui al successivo articolo 10.6., nessun corrispettivo sarà corrisposto da Biorepack in ogni caso di respingimento del carico da parte dell'impianto ovvero di carico per qualsivoglia ragione declassificato/conferito in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico.

8. CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO

8.1. Per i corrispettivi del servizio di trasporto si applicano le seguenti regole:

- a) trasporto entro il raggio di 25 km ("**trasporto breve**"): qualora l'Umido urbano raccolto sia destinato ad un impianto di riciclo organico ovvero ad un impianto intermedio di trasferimento situato entro il raggio di 25 chilometri, nessun ulteriore corrispettivo di trasporto è riconosciuto al Convenzionato, essendo il corrispettivo di trasporto già ricompreso nel corrispettivo di raccolta di cui all'art. 7;
- b) trasporto oltre il raggio di 25 km ("**trasporto di media-lunga percorrenza**"): qualora l'Umido urbano raccolto sia destinato ad un impianto di riciclo organico ovvero ad un impianto intermedio di trasferimento situato oltre il raggio di 25 chilometri, è riconosciuto il costo del servizio di trasporto per

ogni chilometro eccedente i 25 chilometri, secondo le modalità precisate in seguito.

8.2. Per il calcolo delle distanze si applicano le seguenti regole:

- i. il raggio è calcolato prendendo a riferimento il centro del Comune di raccolta e la sede dell'impianto di destinazione finale ovvero dell'impianto intermedio di trasferimento;
- ii. nel caso di Convenzione che comprenda più Comuni, si prende a riferimento la distanza media, pesata sul numero degli abitanti, tra i centri dei diversi comuni e la sede dell'impianto di destinazione finale ovvero dell'impianto intermedio di trasferimento;
- iii. le regole analitiche per il calcolo delle distanze sono contenute nel documento allegato al presente AT sotto la lettera E.

8.3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b) [trasporto di media-lunga percorrenza], il costo di trasporto è riconosciuto con una delle seguenti modalità alternative:

- A. laddove il soggetto terzo (solitamente il gestore dell'impianto intermedio di trasferimento) fatturi i costi di trasporto indistintamente e assieme al corrispettivo di trattamento organico, il riconoscimento dei costi di trasporto da parte di Biorepack avviene direttamente con il versamento del corrispettivo di trattamento, secondo le modalità indicate all'articolo 9 e null'altro in tal caso è dovuto al Convenzionato per i costi di trasporto;
- B. laddove il soggetto terzo (gestore dell'impianto intermedio di trasferimento o altro soggetto) fatturi separatamente i costi per trasporto, Biorepack riconoscerà al Convenzionato il medesimo costo fatturato dal soggetto terzo secondo le modalità indicate al successivo comma 8.4.;
- C. laddove il trasporto sia internalizzato alla raccolta o separato da essa ma gestito con risorse interne, il riconoscimento di tali costi da parte di Biorepack avviene con modalità forfettarie, come indicato nel successivo comma 8.5.

8.4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8.3. lettera B (fatturazione separata dei costi di trasporto di media-lunga percorrenza), il Convenzionato deve emettere fattura con indicazione specifica, separata e distinta rispetto a quella del costo del servizio di raccolta differenziata di cui all'art. 7, dei costi di trasporto in base a

quelli fatturati dal soggetto terzo riportando nella medesima fattura la voce “Trasporto di media-lunga percorrenza”.

8.5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8.3. lettera C (assenza di fatturazione specifica dei costi di trasporto di media-lunga percorrenza) Biorepack riconosce al Convenzionato, un corrispettivo forfettario per il servizio di trasporto pari a € 0,45 per tonnellata di quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, moltiplicato per ogni chilometro eccedente i 25 chilometri e fino ad un massimo di 100 chilometri.

8.6. Il costo del trasporto finale dall'eventuale impianto intermedio di trasfenza – indipendentemente da dove situato in termini di distanza rispetto al bacino di raccolta – sino all'impianto di riciclo organico, è riconosciuto e remunerato, a seconda dei casi, secondo una delle modalità alternative precisate nel precedente comma 3.

8.7. Eventuali casistiche di trasporto diverse da quelle di cui sopra potranno essere sottoposte all'esame dell'Organismo paritetico di cui al successivo art. 15 per le deliberazioni conseguenti.

9. CORRISPETTIVI PER I COSTI DI TRATTAMENTO ORGANICO

9.1. Le Parti in sede di primo accordo, per esigenze di semplificazione e rapida messa a disposizione degli enti locali delle risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, considerata:

- la peculiarità della nuova filiera, in cui i rifiuti di imballaggio oggetto del presente AT costituiscono quota parte dei più ampi quantitativi di Umido urbano, direttamente oggetto di raccolta differenziata e conferimento agli impianti di trattamento organico, finali o intermedi, da parte dei gestori locali;
- la differente situazione impiantistica nei singoli territori, con costi di trattamento organico caratterizzati da ampia variabilità e struttura;

stabiliscono che Biorepack sostenga, *ex art. 221, comma 10, lett. e), T.U.A.*, il 100% dei costi di trattamento organico dei rifiuti di imballaggio di propria competenza secondo le regole che seguono:

1. I corrispettivi per i costi di trattamento organico, al pari di quelli di raccolta e trasporto, sono riconosciuti sui soli quantitativi rilevanti ai fini del presente AT.
2. La copertura del 100% è riferita ai costi di trattamento organico efficienti, espressi in euro/tonnellata (costo efficiente unitario) sostenuti.
3. Per costo efficiente di trattamento organico si intende quello definito secondo i criteri contenuti nella disciplina regolatoria ARERA (MTR - Metodo Tariffario Rifiuti) *pro tempore* vigente, comprese le componenti perequative ambientali eventualmente applicate.
4. Nel caso in cui il costo efficiente di trattamento organico sia oggetto di fatturazione, Biorepack riconosce i costi unitari (euro/tonnellata) risultanti dalle fatture emesse nell'annualità e rispetto ai conferimenti del periodo di riferimento.
5. In assenza di fatturazione, i Convenzionati gestori integrati (anche per la sola frazione dell'umido urbano prodotta nel bacino di conferimento destinata a riciclo organico) che svolgano direttamente anche l'attività di trattamento organico dell'Umido urbano, predispongono, rispetto al periodo rilevante, un apposito conteggio con specifico riferimento all'individuazione del costo efficiente di trattamento dell'Umido urbano, avendo riguardo al PEF (Piano economico finanziario) approvato, alle fonti contabili obbligatorie e/o alla contabilità analitica ed applicando la metodologia MTR ARERA *pro tempore* vigente, con facoltà di aggiornamento delle componenti di costo in base ai dati dell'annualità in corso. Nella predisposizione del suddetto conteggio, il gestore integrato utilizza ed indica anche il/i driver di riparto dei costi di trattamento utilizzato/i per suddividere tali costi tra le quantità diverse dall'Umido urbano (es. verde codice EER 200201) e l'Umido urbano. Il predetto conteggio viene inviato assieme al rendiconto-dichiarazione di veridicità di cui al successivo art. 12.

9.2. Rispetto a situazioni particolari in cui, per carenze impiantistiche, fermi impianti o altre situazioni eccezionali, si verificano, nel corso del periodo di fatturazione di riferimento, uno o più conferimenti in impianti finali di riciclo organico e/o in impianti intermedi di trasferimento diversi da quelli ordinari, il costo di trattamento sostenuto in relazione a detti conferimenti potrà risultare anche da

disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti individuati in dette disposizioni.

9.3. Le Parti si riservano di aggiornare le regole per la definizione dei costi efficienti a seguito dell'eventuale aggiornamento/modifica da parte di ARERA dell'MTR 2 e/o della fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento [art. 1, co. 527, lettere g) ed h), Legge 205/2017)] ovvero di altra deliberazione che possa impattare sul presente AT.

10. DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE RILEVANTI E PRIME REGOLE PER LE ANALISI MERCEOLOGICHE

10.1. Costituiscono quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, e conseguentemente generano i corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9, i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile certificata EN 13432, al netto dell'umidità, conferiti nell'umido urbano e segnatamente con i rifiuti contraddistinti dai codici EER 200108 e 200302, relativi al periodo di fatturazione considerato.

10.2. Tali quantitativi sono calcolati per mezzo di analisi merceologiche da svolgersi di norma in ingresso agli impianti industriali di riciclo organico, ovvero, ove necessario per la specifica attribuzione ai diversi Convenzionati delle quantità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, presso gli altri punti individuati secondo quanto stabilito nell'apposito documento di cui alla successiva lettera B. Le analisi merceologiche sono svolte secondo le regole che seguono:

- A.** Si conviene di fare riferimento al contenuto percentuale in peso dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile al netto dell'umidità (% imballaggi in bioplastica), presenti all'interno dei quantitativi di Umido urbano conferiti ed accettati - nel periodo di fatturazione di riferimento - in ingresso agli impianti di riciclo organico ovvero agli impianti intermedi ("QL").
- B.** Le analisi merceologiche sono eseguite senza oneri per il Convenzionato e con la garanzia della possibilità di esercitare il contraddittorio secondo la metodologia stabilita in apposito documento da definire in accordo tra le Parti entro il termine massimo di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico. Nel medesimo documento saranno definite anche le

frequenze e il numero minimo di analisi in relazione anche alla dimensione del bacino di conferimento e alle quantità di umido urbano avviate a riciclo. Sino a quando non sarà attuato quanto previsto dall'art. 5.3 del vigente Accordo Quadro, le analisi merceologiche saranno svolte da soggetti dotati dei necessari requisiti di professionalità, terzietà e imparzialità, individuati da Biorepack, previa informativa ad ANCI, tramite procedura concorrenziale.

C. Il contenuto percentuale dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile è individuato secondo i seguenti criteri che saranno meglio specificati nell'apposito documento di cui al precedente punto B:

- i. Vengono utilizzate le medie mobili con orizzonti temporali differenziati - annuali ovvero semestrali - in relazione alla dimensione del bacino e al numero di analisi svolte in modo da avere una base di dati sufficiente per effettuare la media mobile.
- ii. Le medie mobili che verranno formate a seguito dell'attivazione delle analisi merceologiche partiranno e terranno conto, fino alla messa a regime di tali analisi, della percentuale convenzionale di cui al successivo comma 10.4. per il periodo in cui quest'ultima avrà trovato applicazione in modo che il passaggio tra la percentuale convenzionale iniziale e l'effettiva applicazione dei valori rilevati nei territori sia graduale e progressiva.
- iii. Si procederà ad eseguire le attività di analisi merceologiche a partire dai bacini più grandi (in termini di volumi conferiti agli impianti) e via via si attiveranno progressivamente le analisi anche nei bacini medi e piccoli.

10.3. Le analisi merceologiche saranno utilizzate anche per definire la incidenza delle matrici non compostabili (MNC) ai fini del riconoscimento della fascia qualitativa di pertinenza per il corrispettivo di raccolta (articolo 7.1.).

10.4. Fino alla messa a regime delle analisi di cui sopra ed alla formazione delle medie mobili annuali ovvero semestrali per i singoli bacini, le Parti condividono, in base agli ultimi studi disponibili, che il contenuto percentuale al netto dell'umidità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile è convenzionalmente assunto in misura pari all'1,25% (di seguito anche solo "**contenuto percentuale**

convenzionale”). Per i bacini per cui sia invece disponibile la media mobile, si applica quest’ultima.

10.5. Ove l’assenza delle medie mobili dovesse protrarsi oltre un anno dalla stipula del presente AT, Biorepack e ANCI definiranno nell’Organismo paritetico le eventuali modalità di ridefinizione del contenuto percentuale di rifiuti di imballaggio in bioplastica sulla base dei dati condivisi disponibili e tenuto conto delle specificità territoriali, anche valutando l’utilizzo delle analisi merceologiche disponibili purché svolte da soggetti terzi e con protocolli condivisi.

10.6. I quantitativi dei carichi respinti da parte dell’impianto ovvero dei carichi per qualsivoglia ragione declassificati/conferiti in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico, non assumono alcuna rilevanza ai fini della definizione dei quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, né per la definizione della fascia qualitativa.

11. FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI

11.1. Il Convenzionato provvede a fatturare a Biorepack, in conformità alla pre fattura da quest’ultimo messa a disposizione del Convenzionato, i quantitativi rilevanti ai fini del presente AT individuati ai sensi del precedente art. 10. Si applica, a tal fine, la seguente formula:

$$\frac{\% \text{ imballaggi bioplastica} \times \text{QL}}{100}$$

11.2. Ai fini di tale formula, si intende:

- a) per “% imballaggi bioplastica”, la percentuale di imballaggi in bioplastica compostabile, al netto dell’umidità, di competenza Biorepack risultante dalle analisi merceologiche (art. 10.2.), ovvero il valore percentuale convenzionale iniziale dell’1,25% (art. 10.4.);
- b) per “QL”, i quantitativi lordi di rifiuto umido urbano [codici EER 20 01 08 e 20 03 02] risultanti dai registri di carico e scarico degli impianti di riciclo organico, ovvero degli impianti intermedi di trasferimento, conferiti in tali impianti nel periodo di fatturazione di riferimento.

11.3. Le Parti condividono che in funzione della specificità della filiera e al fine di ottimizzare gli adempimenti amministrativi, il periodo di fatturazione rilevante ai fini del presente AT - e in particolare del riconoscimento dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 - è di norma annuale o semestrale, a scelta dei singoli Convenzionati. Resta sempre salva la possibilità per i Convenzionati, con particolare riferimento ai bacini di maggiori dimensioni ovvero di deleghe o sub deleghe rilasciate ai gestori degli impianti di riciclo organico, di richiedere un periodo di fatturazione minore, di durata trimestrale.

11.4. Biorepack, al termine del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato e ricevuto il rendiconto e la dichiarazione di veridicità di cui all'art. 12, provvede a mettere a disposizione del Convenzionato stesso, non oltre 30 giorni dal ricevimento del rendiconto salvo il caso dello svolgimento dei controlli a campione di cui all'art. 12.3., la pre fattura in cui sono riportati:

- il contenuto percentuale dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile definito ai sensi dell'art. 10, con la specificazione se si è fatta applicazione del meccanismo delle medie mobili oppure della percentuale convenzionale ivi prevista;
- l'indicazione dei quantitativi rilevanti ai fini del presente AT ed i corrispettivi dovuti al Convenzionato su di essi.

Il Convenzionato provvede quindi ad emettere fattura nei confronti di Biorepack entro 60 giorni dal ricevimento della pre-fattura.

11.5. In caso di discordanza fra la pre-fattura inviata da Biorepack ed i dati risultanti al Convenzionato, quest'ultimo, prima di emettere la fattura, deve contattare Biorepack per i chiarimenti del caso. Analogamente, Biorepack, in caso di discordanza tra i dati e i valori in suo possesso e quelli dichiarati dal Convenzionato nel rendiconto ovvero di discordanza tra il rendiconto e l'esito dei controlli a campione, deve contattare il Convenzionato per i chiarimenti del caso.

11.6. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 45 giorni data fattura fine mese.

12. RENDICONTO E CONTROLLI A CAMPIONE

12.1. Entro 30 giorni dal termine del periodo di fatturazione, il Convenzionato trasmette a Biorepack il rendiconto relativo al periodo di fatturazione prescelto (annuale, semestrale o trimestrale) accompagnato dalla dichiarazione di veridicità

dei dati ivi riportati. Il rendiconto costituisce il documento propedeutico alla generazione della pre-fattura da parte di Biorepack.

12.2. Il rendiconto e la dichiarazione di veridicità sono inviati utilizzando, compilando e riportando tutti i dati previsti nello schema di rendiconto e dichiarazione di veridicità allegati alla Convenzione locale.

12.3. Biorepack ha facoltà di effettuare – direttamente o per mezzo di soggetti terzi – controlli a campione rispetto a quanto dichiarato dal Convenzionato nel rendiconto/dichiarazione di veridicità, anche attraverso l’esame della documentazione di gara-contrattuale, dei documenti tecnici e dei giustificativi contabili dei dati e dei valori riportati nel rendiconto stesso, che il Convenzionato è tenuto ad esibire in sede di eventuale controllo (a titolo esemplificativo: esame delle fatture, dei FIR, dei registri di carico e scarico o dei documenti equivalenti, della documentazione contrattuale relativa alle procedure negoziali svolte, degli atti di approvazione e/o giustificazione delle tariffe da parte degli Enti territoriali competenti, delle disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti, delle fonti contabili obbligatorie e/o della contabilità analitica). Durante l’esecuzione dei controlli a campione – che devono concludersi nel termine massimo di 30 giorni – è sospesa l’emissione delle pre fatture e delle fatture.

12.4. Situazioni particolari o in cui, dall’esame del rendiconto e/o dallo svolgimento dei controlli a campione, dovessero risultare costi anomali o altre situazioni tali da richiedere ulteriori verifiche, saranno portate all’attenzione dell’Organismo paritetico di cui al successivo art. 15 per le pertinenti valutazioni.

13. RETROATTIVITÀ NEL RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI

13.1. Al fine di mettere a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in bioplastica compostabile, che il consorzio Biorepack percepisce a partire dalle vendite-prime cessioni e relative dichiarazioni contributive di competenza del mese gennaio 2021, le Parti convengono che, per i soggetti legittimati (art. 3.1.) che provvedano a richiedere il convenzionamento entro 60 giorni dalla stipula del presente AT e sottoscrivano la Convenzione, sono riconosciuti retroattivamente i corrispettivi previsti agli artt. 7, 8 e 9 sui quantitativi rilevanti ai fini del presente AT conferiti a far data dal 1° gennaio 2021. In deroga all’art. 4.5. e per poter beneficiare del riconoscimento

retroattivo dei corrispettivi previsto dal presente articolo, il soggetto che abbia richiesto il convenzionamento entro 60 giorni dalla stipula del presente AT dovrà produrre le deleghe-sub deleghe al più tardi entro ulteriori 90 giorni dal predetto termine. In ogni caso Biorepack procede alla stipulazione della Convenzione esclusivamente rispetto ai territori per cui abbia ricevuto la delega-sub delega.

13.2. Ai fini di cui sopra, i Convenzionati di cui al comma 1 inviano a Biorepack uno specifico rendiconto avente ad oggetto tutti i conferimenti effettuati dal 01/01/2021 fino alla richiesta di stipula della Convenzione, redatto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi, Biorepack, verificato il rendiconto e la presenza della relativa dichiarazione di veridicità, emette nei successivi 60 giorni, salva la possibilità di effettuare i controlli a campione, la relativa prefattura, applicando il contenuto percentuale convenzionale dell'1,25%. Biorepack provvede al versamento dei corrispettivi entro 45 giorni dal ricevimento della successiva fattura da parte del Convenzionato.

14. CAMPAGNE DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

14.1. Al fine di promuovere, secondo le nuove previsioni normative (cfr. art. 22 direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva UE 851/2018 e art. 182 *ter* T.U.A.), la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all'Umido urbano, Biorepack realizza, secondo le linee guida generali dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024, campagne di formazione e comunicazione in collaborazione con i Comuni e/o con i Convenzionati.

14.2. Le campagne di formazione e comunicazione sono rivolte a promuovere il miglior riconoscimento – anche attraverso l'opportuna etichettatura – e il corretto conferimento nell'Umido urbano degli imballaggi oggetto del presente AT da parte dei cittadini/utenti, degli operatori dei servizi di igiene urbana, degli organi di controllo competenti e degli altri soggetti rilevanti per la filiera, al fine di massimizzarne il riciclo organico, anche perseguendo, per quanto possibile, il miglioramento dei livelli qualitativi delle raccolte dell'Umido urbano e la riduzione della presenza di materiali non compostabili.

14.3. Biorepack si impegna altresì a supportare la comunicazione locale attuata da Enti di Governo, Comuni e/o Convenzionati per fornire le corrette indicazioni in

merito al conferimento della bioplastica nell'Umido urbano e nei sistemi di autocompostaggio.

14.4. Il Comune promuove, direttamente o attraverso il Convenzionato e nell'ambito delle campagne attivate ai sensi del presente articolo, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta differenziata dell'Umido urbano e del materiale conferito.

15. ORGANISMO PARITETICO ANCI-BIOREPACK

15.1. Per monitorare l'applicazione del presente Allegato Tecnico, dirimere e regolamentare questioni tecniche di avvio (es. protocollo di esecuzione delle analisi merceologiche) della nuova filiera, viene costituito un Organismo paritetico ANCI-Biorepack, composto da 3 rappresentanti per ciascuna delle Parti. La prima riunione di insediamento di tale Organismo paritetico sarà convocata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico.

15.2. Eventuali questioni di applicazione generale dell'Allegato tecnico e/o dell'Accordo Quadro, al pari degli altri Consorzi di filiera, saranno invece portate all'attenzione del Comitato di Verifica e/o del Comitato di Coordinamento previsti dall'Accordo quadro ANCI-CONAI.

16. DISPOSIZIONI FINALI

16.1. Per tutto quanto non stabilito nel presente atto e/o nella Convenzione locale allegata o negli altri Allegati, valgono le disposizioni contenute nella parte generale del vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024.

16.2. Il presente Allegato Tecnico entra in vigore alla data della sottoscrizione.

Per ANCI	Per Biorepack	Per CONAI
Ing. Antonio Decaro	Dott. Marco Versari	Ing. Luca Fernando Ruini

Allegati:

- A. Schema di convenzione locale tipo Biorepack-Convenzionato
- B. Modulo di delega
- C. Modulo di subdelega
- D. Modulo di revoca delega/subdelega
- E. Regole analitiche per il calcolo delle distanze

CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

tra

BIOREPACK, CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ORGANICO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE, C.F. 15013551005, con sede in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “Biorepack” o “Consorzio”

-da una parte-

e

- _____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti *ex art. 3-bis* del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente,
- il Comune di _____,
- _____ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio Rifiuti
- _____,
 - in qualità di affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o di affidatario della raccolta dell’Umido urbano nel territorio _____, giusta delega _____ ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro e dell’art. 4.1, lett. a), dell’Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili,
 - in qualità di gestore dell’impianto finale di riciclo organico giusta delega ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro e dell’art. 4.1, lett. b) dell’Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili,
 - in qualità di gestore dell’impianto intermedio di trasferimento ed affidatario anche del servizio di trasporto verso l’impianto di riciclo organico giusta delega _____ ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro e dell’art. 4.1, lett. c) dell’Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili,

con sede a _____, in _____, P. Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo “Convenzionato”;

-dall’altra parte-

(di seguito collettivamente “**Parti**”)

Premesso che

- Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno sottoscritto l'Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "**Accordo Quadro**") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" (nel proseguo anche solo "**T.U.A.**"), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, pubblicato sui siti di ANCI, di CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- previa intesa con CONAI, in data _____ è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili (nel proseguo anche solo "**Allegato Tecnico**") sottoscritto da ANCI, CONAI e Biorepack relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile per il periodo ivi indicato, pubblicato sui siti di ANCI, di CONAI e del Convenzionante e allegato alla presente Convenzione (**Allegato "1"**), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I, contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera, e di una Sezione II, contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (**Allegato "1"**) prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella Sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei costi necessari per fornire i servizi di gestione dei rifiuti di imballaggio [art. 221, comma 10, lettera c), e art. 222, comma 2, Testo Unico Ambientale “T.U.A.”].
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicati, oltre che nella presente Convenzione, anche nell’Allegato Tecnico (Allegato “1”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (Allegato “1”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione, in conformità alla previsione contenuta nell’articolo 3.4. dell’Allegato Tecnico, ha effetto dalla richiesta di convenzionamento da parte del soggetto legittimato e ¹

per tutta la durata del vigente Allegato tecnico Bioplastiche compostabili ed eventuali sue proroghe;

oppure

fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili ed eventuali sue proroghe.

L’efficacia della Convenzione decorre dalla data della richiesta di convenzionamento purché completa della documentazione indicata al successivo articolo 15 della Sezione II. In caso contrario l’efficacia

¹ Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’Accordo Quadro oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 5 Accordo Quadro sulla facoltà di recesso).

della Convenzione decorre dalla data di trasmissione a Biorepack di tutta la documentazione necessaria correttamente compilata.

2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso, oppure di avveramento della condizione risolutiva ai sensi del successivo articolo 7.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024" i seguenti dati:
 - "dati standard" (**Allegato "2"**);
 - "dati aggiuntivi" (**Allegato "3"**).
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via PEC al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024" i dati relativi alle quantità gestite e ai relativi corrispettivi così come riportato nell'**Allegato "4"**. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 – Obblighi di EPR sugli imballaggi

1. Le Parti convengono che, conformemente all'art. 221, comma 10, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in base a quanto previsto dall'Allegato Tecnico, sono a carico di Biorepack, nella misura ivi prevista, i costi della raccolta, del trasporto e del trattamento organico dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante. L’esercizio della facoltà di recesso per i Convenzionati che abbiano beneficiato del periodo di retroattività previsto all’art. 13.1. dell’Allegato Tecnico è regolato dalle disposizioni speciali di cui all’articolo 16.6 della Sezione II della presente Convenzione.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “1”) e/o nella Sezione II.

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico della conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento, da parte del Convenzionante, della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del punto 5.4 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che, in ogni caso di revoca della delega, l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di 30 (trenta) giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporta l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Articolo 8 – Adeguamento dei corrispettivi di raccolta

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'art. 5.5 dell'Accordo Quadro, i corrispettivi di raccolta indicati nell'art. 7 dell'Allegato Tecnico (Allegato "1") saranno rivalutati annualmente in misura pari all'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dall'Accordo Quadro in tema di corrispettivi.

Articolo 9 – Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Articolo 10 – Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO BIOREPACK

Indirizzo:

Via Cola di Rienzo, 212

00192 – Roma (RM)

e-mail: info@biorepack.org

Pec: biorepack@legalmail.it

CONVENZIONATO

Denominazione:

Referente: _____

Ruolo: _____

Indirizzo: _____

Via _____, ____

Tel.: _____

e-mail: _____

Pec: _____

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Articolo 11 – Controversie

1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 7 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere, sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Articolo 12 – Tutela della privacy

1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti a scambiarsi l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR.

3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

SEZIONE II

Articolo 13 – Definizioni

1. Per le definizioni, qualora non ulteriormente specificate nella presente Sezione, si fa rinvio all'Accordo Quadro e all'Allegato Tecnico.

Articolo 14 – Conferimenti in assenza di Convenzione

1. In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile raccolti sul territorio di un Comune, nulla sarà dovuto da Biorepack.

Articolo 15 – Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il convenzionando deve comunicare a Biorepack i dati previsti nel modulo denominato “Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione Biorepack” (nel seguito **Allegato “5”**).

Articolo 16 – Obblighi del Convenzionato

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato Tecnico, il Convenzionato assume gli obblighi di seguito specificati:
 - a) l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all'Umido urbano, nonché l'obbligo del loro successivo conferimento agli impianti finali di riciclo organico ovvero ad impianti di trasferimento intermedi;
 - b) l'obbligo di dichiarare, all'atto della richiesta di convenzionamento e rispetto a ciascun comune compreso nella Convenzione richiesta ovvero rispetto a gruppi di comuni con caratteristiche omogenee, i dati di cui all'art. 3.2. dell'Allegato Tecnico;
 - c) l'obbligo di comunicare tempestivamente a Biorepack ogni variazione intervenuta successivamente rispetto alle informazioni fornite in sede di stipula della convenzione, ivi comprese le variazioni rispetto al bacino servito in termini di Comuni (cessazione, integrazione,

rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa, nonché l'esatta attribuzione dei quantitativi di Umido urbano conferiti.

- d) l'obbligo, in caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato 5 (RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE BIOREPACK), di darne pronta comunicazione scritta a Biorepack. Qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato 5 per i nuovi Comuni. In assenza della sopracitata documentazione Biorepack non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da Biorepack al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. Biorepack mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica, Biorepack riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
- e) l'obbligo di dichiarare il periodo di fatturazione prescelto, di norma annuale o semestrale, con possibilità di opzione trimestrale, secondo quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato, entro (30) trenta giorni dal termine del periodo di fatturazione prescelto, fornisce a Biorepack il rendiconto relativo al suddetto periodo di fatturazione, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, a tal fine utilizzando, compilando e riportando tutti i dati previsti nello SCHEMA DI RENDICONTO E DI DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ di cui all'Allegato "6" alla presente Convenzione.
2. Il Convenzionato è tenuto a consentire ai controlli a campione disposti da Biorepack secondo quanto previsto nell'art. 12.3. dell'Allegato Tecnico, prestando a tal fine la massima collaborazione e fornendo a Biorepack, ovvero ai soggetti terzi da questo incaricati, tutta la documentazione necessaria, tra cui vengono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti documenti: fatture, FIR (formulari identificazione rifiuti), registri di carico e scarico o documenti equivalenti, documentazione contrattuale relativa alle procedure negoziali svolte, atti di approvazione e/o giustificazione delle tariffe da parte degli Enti territoriali competenti, eventuali disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti, fonti contabili obbligatorie e/o documenti afferenti alla contabilità analitica. Tali controlli devono concludersi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni e durante la loro esecuzione è sospesa l'emissione delle pre-fatture e delle fatture.
3. Il Convenzionato provvede ad emettere fattura nei confronti di Biorepack entro 60 giorni dal ricevimento della pre-fattura da parte del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato Tecnico.
4. Il soggetto delegato/subdelegato a sottoscrivere la convenzione con Biorepack, deve comunicare al

Comune/Autorità delegante i dati quali-quantitativi dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile rientranti nella convenzione con Biorepack e dei corrispettivi su di essi percepiti; ove tale obbligo non venga rispettato, il Comune/Autorità delegante potrà chiedere, con comunicazione via PEC indirizzata a Biorepack e al soggetto delegato/subdelegato, di sospendere l'erogazione dei corrispettivi al convenzionato. Il ripristino dei pagamenti potrà avvenire previa comunicazione del Comune/Autorità delegante da inviarsi a Biorepack con le medesime modalità.

5. In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, il Convenzionato stesso dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda a Biorepack e ai soggetti deleganti o subdeleganti. Questi ultimi dovranno comunicare a Biorepack se intendano mantenere le deleghe o subdeleghe in capo al cessionario.
6. Il Convenzionato che abbia beneficiato del periodo di retroattività previsto all'art. 13.1. dell'Allegato Tecnico si obbliga a non esercitare il recesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.5. dell'Allegato Tecnico, prima di un periodo di tempo pari alla somma di dodici mesi dalla data della richiesta di Convenzionamento o, nel caso previsto dall'art. 3.4 dell'Allegato Tecnico, dall'invio della documentazione completa, più i mesi per cui il Convenzionato avrà beneficiato del cit. periodo di retroattività.

Articolo 17 – Obblighi di Biorepack

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Biorepack assume l'obbligo di riconoscere al Convenzionato, a valere sui rifiuti di imballaggio di propria competenza - e precisamente sui "quantitativi rilevanti ai fini del presente AT" (v. art. 10 Allegato Tecnico) - i corrispettivi di cui all'Allegato Tecnico secondo quanto previsto dagli artt. 7 (corrispettivi di raccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) del predetto Allegato Tecnico.
2. Biorepack procederà al versamento retroattivo dei predetti corrispettivi nel caso previsto dall'art. 13 dell'Allegato Tecnico e al ricorrere delle condizioni ivi previste.
3. Biorepack, al termine del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato e ricevuto il rendiconto e la dichiarazione di veridicità di cui all'art. 16.1, lett. e) della presente Convenzione, provvede a mettere a disposizione del Convenzionato stesso, non oltre 30 giorni dal ricevimento del rendiconto salvo il caso dello svolgimento dei cit. controlli a campione, la pre-fattura, contenente le indicazioni di cui all'art. 11.4. dell'Allegato Tecnico.
4. Biorepack provvede al pagamento delle fatture a 45 giorni data fattura fine mese.

5. Al fine di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'Umido urbano, Biorepack, in collaborazione con i Comuni ovvero con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di formazione e comunicazione ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato Tecnico.

Articolo 18 – Ulteriori obblighi tra le Parti

1. Il Convenzionato e Biorepack si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta e la presenza dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 all'interno dell'Umido urbano, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 dell'Allegato Tecnico.
2. Il Convenzionato e Biorepack si danno reciprocamente atto e riconoscono il preminente interesse pubblico all'acquisizione e alla conoscenza dei dati di cui al precedente comma, anche in quanto funzionali al pagamento al Convenzionato dei corrispettivi cit., e pertanto condividono i seguenti impegni:
 - i) il Convenzionato si farà promotore dell'accesso presso gli impianti di riciclo organico, ovvero presso impianti intermedi, per consentire l'effettuazione delle analisi merceologiche funzionali al riconoscimento dei corrispettivi previsti dall'Allegato Tecnico, anche attraverso l'aggiornamento dei capitolati di gara e/o dei contratti per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dell'Umido urbano. Il Convenzionato che affida i suddetti servizi successivamente alla sottoscrizione della convenzione locale attuativa dell'Allegato Tecnico dovrà necessariamente prevedere nella documentazione di gara/contrattuale cit. l'applicazione dei contenuti del predetto Allegato e della Convenzione locale attuativa;
 - ii) Biorepack si impegna a farsi promotore dell'organizzazione ed espletamento delle analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico, sollevando il Convenzionato da qualsiasi onere, in particolare per quanto attiene sia agli adempimenti relativi all'accesso, che alla sicurezza del personale incaricato dello svolgimento delle analisi merceologiche, anche mediante accordi con le organizzazioni rappresentative di categoria.

Articolo 19 – Impianti di conferimento

1. Gli impianti di conferimento dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile assieme all'Umido urbano sono dichiarati dal Convenzionato al momento della stipula della Convenzione. Ogni variazione successiva è immediatamente comunicata a Biorepack.
2. Nella Convenzione, in caso di particolarità territoriali, potranno essere indicati due o più impianti (uno come principale e gli altri come sussidiari) destinatari del materiale.
3. Gli impianti di conferimento appartengono ad una delle seguenti due tipologie:
 - impianti finali: gli impianti industriali di riciclo organico, autorizzati alle operazioni di recupero R3 di cui all'Allegato 19 - Allegato C alla parte IV del T.U.A., ossia gli impianti di compostaggio aerobico, gli impianti di digestione anaerobica ovvero gli impianti cosiddetti "integrati", costituiti da una fase di digestione anaerobica seguita da un'altra fase di compostaggio aerobico;
 - impianti intermedi: gli impianti di trasferimento autorizzati alle operazioni di recupero R13 (messa in riserva), esclusi in ogni caso gli impianti finali di riciclo organico e quelli autorizzati alle sole operazioni di smaltimento di cui all'Allegato 18 - Allegato B alla parte IV del T.U.A.

Articolo 20 – Corrispettivi

1. I corrispettivi, riconosciuti sui soli quantitativi rilevanti di rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432, sono indicati agli artt. 7 (corrispettivi diraccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) dell'Allegato Tecnico da intendersi qui interamente richiamati e trascritti.
2. Fermo restando quanto previsto nel predetto Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
 - a) tutti i corrispettivi cit. si intendono al netto dell'IVA;
 - b) nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi corrispettivo di cui sopra, per materiale conferito contenente MNC (materiale non compostabile) in misura superiore al 20% come previsto nell'art. 7 dell'Allegato Tecnico;
 - c) nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi corrispettivo di cui sopra, in ogni caso di respingimento del carico da parte dell'impianto ovvero di carico per qualsivoglia ragione declassificato/conferito in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico;
 - d) Biorepack provvede al versamento delle somme per la gestione dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile esclusivamente in favore del Convenzionato, con esclusione di altri soggetti.

Articolo 21 – Verifiche di qualità - Analisi merceologiche

1. Ai fini previsti dall'Allegato Tecnico sono svolte le analisi merceologiche di cui all'art. 10 del medesimo Allegato. Tali analisi determinano in particolare:
 - il contenuto percentuale in peso, al netto dell'umidità, di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile nei rifiuti contraddistinti dai codici EER 20 01 08 (“rifiuti biodegradabili di cucine e mense”) e 20 03 02 (“rifiuti dei mercati”);
 - i valori di MNC di cui all'art. 7 dell'Allegato Tecnico nei rifiuti contraddistinti dai codici EER di cui sopra.
2. Le analisi merceologiche sono svolte, di norma, sui quantitativi di rifiuti contraddistinti dai codici EER di cui sopra accettati in ingresso agli impianti industriali di riciclo organico.
3. Il Convenzionato deve dichiarare, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, l'eventuale conferimento in impianti intermedi di trasferimento e i casi in cui, al fine di consentire la specifica attribuzione al Convenzionato stesso delle quantità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile ivi conferite, si renda necessario svolgere le analisi merceologiche presso punti diversi dagli impianti finali di riciclo organico. In tal caso, il Convenzionato propone a Biorepack uno o più punti/impianti idonei, di cui abbia preventivamente acquisito la disponibilità, in cui effettuare le analisi merceologiche.
4. Sino all'attivazione delle analisi merceologiche e alla formazione delle medie mobili di cui all'art. 10.2., lett. C dell'Allegato Tecnico, si applicano:
 - a. per quanto riguarda il contenuto percentuale in peso, al netto dell'umidità, di presenza nell'Umido urbano dei rifiuti di imballaggio in bioplastica, il valore percentuale convenzionale dell'1,25% di cui all'art. 10.4 dell'Allegato Tecnico;
 - b. per quanto riguarda il contenuto percentuale di MNC nell'umido urbano, il valore percentuale convenzionale (MNC compreso tra 5 – ≤ 10 %) di cui all'art. 7.2. dell'Allegato Tecnico, con conseguente riconoscimento del corrispettivo di raccolta di fascia B previsto dall'art. 7.1. del predetto Allegato.
5. Ove l'assenza delle medie mobili dovesse protrarsi oltre un anno dalla stipula dell'Allegato Tecnico, si applica quanto previsto all'art. 10.5. del medesimo Allegato.

Articolo 22 – Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso uno o più degli impianti previsti nella Convenzione per ogni specifico bacino, dichiarati ai sensi dell'art. 19 (di seguito anche solo "impianti ordinari").
2. Il conferimento in impianti finali, ovvero intermedi, diversi da quelli ordinari è ammesso solo ove prescritto da specifiche disposizioni di conferimento delle autorità competenti.
3. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa vigente, e in ogni caso sulla bollettina di pesata in ingresso all'impianto, dovrà essere indicato il numero di bacino.
4. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto dovrà altresì essere indicato, per ciascun bacino, anche il peso dell'umido urbano espresso in kg o ton., riscontrato tramite pesata in ingresso all'impianto, se del caso rettificando l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato, di modo che vi sia esatta corrispondenza tra peso indicato nel FIR e peso risultante dai registri di carico e scarico dell'impianto stesso.

Articolo 23 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato Tecnico.
2. La fattura dovrà essere inviata esclusivamente in modalità elettronica, esperiti gli adempimenti di cui agli artt. 11 e 12 dell'Allegato Tecnico. La fattura dovrà essere intestata e recapitata a: Biorepack, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile - via Cola di Rienzo, 212 - Roma. Codice SDI: BA6ET11 Eventuali comunicazioni relative possono essere inviate a biorepack@legalmail.it
3. La quantità di Umido urbano conferito, cui applicare il valore percentuale di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile di cui all'art. 10 dell'Allegato Tecnico, è quella riscontrata tramite pesata presso l'impianto finale di riciclo ovvero presso l'impianto intermedio di trasferimento, nel corso del periodo di fatturazione di riferimento.
4. È espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di Biorepack, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
5. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da Biorepack a 45 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di Biorepack sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 24 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (**Allegato "1"**) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Luogo e data

Il Convenzionante

Il Convenzionato

Allegati:

1. Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili;
2. Dati Convenzionati - dati standard;
3. Dati Convenzionati - dati aggiuntivi;
4. Dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi;
5. Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione Biorepack;
6. Modello di rendiconto e dichiarazione di veridicità .

ALLEGATO 1

(Allegato Tecnico ANCI-Biorepack)

ALLEGATO 2

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
--------------	------------	-----------------	----

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
-------------------------	------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO 3

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)
--------------	-------	------	---------------	------------	---------	------------------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
DescrizioneRifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO 4

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati ANCI-CONAI.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	CodiceIstat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% MNC	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE BIOREPACK

da compilare e inviare congiuntamente alle eventuali deleghe/subdeleghe ricevute¹

- Nuova convenzione
 Inserimento Comune dinella convenzione già sottoscritta

A – Parte generale *(informazioni obbligatorie se non diversamente specificato)*

CONVENZIONATO	
Ragione sociale	
Legale rappresentante	
Indirizzo Sede Legale	
Indirizzo Sede Operativa	
P. Iva	
IBAN	
PEC	
SDI (fatturazione elettronica)	

REFERENTE CONVENZIONE	
Nome e Cognome	
Qualifica	
PEC	
Indirizzo e mail (facoltativo)	

REFERENTE INVIO CONVOCAZIONE ANALISI*	
Nome e Cognome	
Qualifica	
Telefono	
PEC	
Indirizzo e mail	

* Compilare solo se Referente Convenzione diverso da Referente Analisi

¹ Esclusivamente per chi richiama il convenzionamento entro 60 giorni dalla stipula dell'AT è possibile produrre le deleghe-sub deleghe entro 90 giorni dalla richiesta di convenzionamento (art. 13.1. AT). In ogni caso Biorepack non procede al versamento dei corrispettivi previsti dal presente AT fintantoché non abbia ricevuto la delega-sub delega.

B – Tipologia Convenzionato (*informazioni obbligatorie se non diversamente specificato*)

TIPOLOGIA CONVENZIONATO

- Ente governo servizi rifiuti
- Comuni (singoli o associati)
- Gestore RD umido urbano (solo se delegato)
- Gestore impianto riciclo organico (solo se delegato o subdelegato)
- Gestore impianto trasferimento e affidatario del trasporto (solo se delegato o subdelegato)

C – Scelta opzione obblighi trasmissione dati (Art. 4 Convenzione)

[*informazioni obbligatorie*]

- Dati standard (Allegato B)
- Dati aggiuntivi (Allegato C)

D – Periodo di fatturazione prescelto (Art. 11.3. AT)

- Annuale
- Semestrale
- Trimestrale

E – Elenco Comuni oggetto della Convenzione (*informazioni obbligatorie*)

Qualora i comuni presentino caratteristiche disomogenee (per tipologia di raccolta-impianti di conferimento) trasmettere l'allegato N. 5 per gruppi di comuni omogenei**

COMUNI	PROVINCIA	NUMERO ABITANTI COMUNALI SERVITI

** Nel caso di convenzionamento a seguito di delega/subdelega relativa a più comuni sarà necessario specificare l'elenco dei comuni a cui fanno riferimento le informazioni delle diverse sezioni compilando la Sezione E. Qualora, ai fini di tali informazioni, i comuni presentino caratteristiche disomogenee (in termini di modalità di RD ovvero di impianti di conferimento) trasmettere l'allegato per gruppi di comuni omogenei (es: se un delegato ha ricevuto delegata 10 comuni di cui 8 effettuano raccolta stradale e 2 raccolta porta a porta andranno compilati e trasmessi due Allegati n. 5).

F – GESTIONE**Sezione 1 – RACCOLTA E TRASPORTO** (informazioni obbligatorie se non diversamente specificato)

dati Sezione 1 da indicare solo se noti, qualora il convenzionato sia un gestore impianto riciclo-trasferenza (ad eccezione della colonna n. 1 che va comunque sempre compilata)

1	2	3	4	5	6	7	8
Materiale oggetto della convenzione	Quantitativo annuo (umido urbano) raccolto l'anno precedente (ultimo MUD approvato) [t]	Gestore della raccolta	Tipologia Gestore	Scadenza affidamento (eventuale)	Tipologia Raccolta	Gestore del trasporto (da RD a primo impianto di conferimento)	Tipologia attrezzature raccolta umido urbano (informazioni facoltative)
20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) <input type="checkbox"/>		Ragione Sociale P.IVA Referente	Affidatario /appaltatore <input type="checkbox"/>		Porta a porta <input type="checkbox"/>	Soggetto terzo appaltatore <input type="checkbox"/>	Cassonetti n. Bidoncini n. Colore
20.03.02 (rifiuti dei mercati) <input type="checkbox"/>		Indirizzo Sede Legale	In economia <input type="checkbox"/>		Stradale <input type="checkbox"/>	Trasporto in proprio (§) <input type="checkbox"/>	Tipologia sacchetti RD umido urbano (§§) - Bioplastica compostabile <input type="checkbox"/>
20.01.08 e 20.03.02 <input type="checkbox"/>		Sede Operativa PEC Mail	In house <input type="checkbox"/> Integrato <input type="checkbox"/>		Misto <input type="checkbox"/>		- Carta <input type="checkbox"/>

(§) art. 8.3. lett. C AT bioplastiche compostabili; (§§) art. 182 *ter* d.lgs. n.152/2006.

ALLEGATO n. 5
Convenzione locale tipo ANCI-BIOREPACK

Sezione 2 – TRASFERENZA *** (*informazioni obbligatorie se non diversamente specificato*)

dati Sezione 2 da indicare solo se noti, qualora il convenzionato sia un gestore impianto riciclo (ad eccezione della colonna n. 1 che va comunque sempre compilata)

Compilare la presente Sezione per ciascun impianto di trasferimento in cui il materiale viene conferito

- impianto principale di trasferimento
- impianto sussidiario di trasferimento

1	2	3	4
Impianto di primo destino	Conferitori in impianto trasferimento	Quantitativi annui umido urbano gestiti (t) [ultimo MUD approvato]	Tipologia di Costi riconosciuti a impianto trasferimento
Ragione Sociale	Solo Comuni ricompresi in convenzione <input type="checkbox"/>	Costi trasporto sino a impianto finale riciclo + costi trattamento <input type="checkbox"/> (art. 8.3. lett. A AT bioplastiche compostabili)
P.IVA			Solo costi trasporto <input type="checkbox"/> (art. 8.3. lett. B AT bioplastiche compostabili)
Referente	Comuni ricompresi in convenzione + soggetti terzi <input type="checkbox"/>	Altro (specificare) <input type="checkbox"/>
Indirizzo Sede Operativa			
PEC			
Mail			

*** compilare solo in caso di conferimento umido urbano in impianto intermedio di trasferimento.

Sezione 3 – TRATTAMENTO ORGANICO **** *(informazioni obbligatorie se non diversamente specificato)*

Compilare la presente Sezione per ciascun impianto di riciclo in cui il materiale viene conferito

- impianto principale di conferimento
- impianto sussidiario di conferimento

Materiale conferito	Impianto finale di destino	Tipologia impianto finale di destino	Tipologia tariffa impianto <i>(informazioni da rendere se note)</i>
20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) <input type="checkbox"/>	Ragione Sociale P.IVA	Compostaggio aerobico <input type="checkbox"/>	Tariffa a libero mercato / procedura negoziale <input type="checkbox"/> Tariffa amministrata <input type="checkbox"/>
20.03.02 (rifiuti dei mercati) <input type="checkbox"/>	Referente Indirizzo Sede Operativa	Digestione anaerobica <input type="checkbox"/>	Tariffa impianti minimi <input type="checkbox"/> <i>(MTR 2 ARERA - All. A, art. 23)</i>
20.01.08 e 20.03.02 <input type="checkbox"/>	PEC Mail	Impianto integrato (compostaggio + digestione) <input type="checkbox"/>	Tariffa impianti aggiuntivi <input type="checkbox"/> <i>(MTR 2 ARERA - All. A, art. 24)</i> Tariffa gestori integrati <input type="checkbox"/> <i>(MTR 2 ARERA - All. A, art. 22)</i>

**** La Sezione 3 - trattamento organico non dovrà essere compilata qualora dopo il conferimento nell'impianto intermedio di trasferimento, non si conosca l'impianto finale di destino dell'umido urbano.

MODELLO DI RENDICONTO E DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

N.B.: trasmettere esclusivamente i dati e le informazioni richiesti nel modello di rendiconto, entro 30 gg. dal termine del periodo di fatturazione (art. 12.1. AT ANCI-BIOREPACK).
 Successivamente alla ricezione del rendiconto Biorepack, entro 30 gg., genererà ed invierà la pre fattura con l'indicazione dei corrispettivi (art. 11.4. AT cit.).

Rendiconto relativo al periodo¹

1	2	3	4	5	6
Impianto/i di destino [indicare nome di ciascun impianto]	Tipologia Impianto/i di destino [in caso di più impianti indicarli separatamente con relative quantità conferite a ciascuno] -Compostaggio (A) -Digestione anaerobica (B) -Integrato ² (A+B) -Trasferenza-stoccaggio (C) ³	Quantità (tonnellate) [tonnellate per ciascun impianto nel periodo di rendiconto risultanti da pesata ingresso impianto/registri carico-scarico]	Numero ed Elenco fatture per ciascun impianto [numero complessivo fatture per ciascun impianto ⁴]	Valore unitario tariffa impianto (€/ton. per umido urbano) [indicare per ogni impianto valore risultante da fattura ovvero da apposito conteggio ⁵ per umido urbano predisposto da Convenzionato gestore integrato ex art. 9 AT cit.]	Costi trasporto (€/ton. per umido urbano) [indicare solo in caso di fatturazione separata del costo di trasporto da parte di un soggetto terzo ex art. 8.3. lett. b) AT cit.]

¹ Indicare il periodo di fatturazione di riferimento (annuale, semestrale o trimestrale; art. 11.3. AT ANCI-BIOREPACK).

² Per impianti integrati si intendono quelli costituiti da una fase di digestione anaerobica seguita da un'altra fase di compostaggio aerobico [art. 2, lett. d) AT ANCI-BIOREPACK].

³ Nel caso di impianto di trasferimento-stoccaggio specificare se il costo riconosciuto all'impianto comprende il trasporto sino all'impianto finale di riciclo più il costo di trattamento organico, ovvero solo il trasporto senza il costo di trattamento, ovvero ancora solo il costo di trattamento senza quello di trasporto.

⁴ Allegare elenco fatture (vedi fac simile in calce).

⁵ In caso di Convenzionato gestore integrato inviare unitamente al presente rendiconto-dichiarazione di veridicità anche l'apposito conteggio di cui all'art. 9 AT cit.

ALLEGATO n. 6
Convenzione locale tipo ANCI-BIOREPACK

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

NATO/A A _____

IL _____

CODICE FISCALE _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONVENZIONATO _____

AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

TELEFAX _____ TELEFONO _____

INDIRIZZO P.E.C. _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 E DELL'ART. 12 DELL'ALLEGATO TECNICO
ANCI-BIOREPACK

DICHIARA

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI INDICATI NEL RENDICONTO DI CUI SOPRA SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI GIUSTIFICATIVI E NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA (QUANTITATIVI GESTITI, IMPIANTI DI CONFERIMENTO, ETC.) TROVANO CORRISPONDENZA NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA TENUTA AI SENSI DI LEGGE (FIR, REGISTRI DI CARICO E SCARICO, ETC.);
- CHE BIOREPACK, ANCHE ATTRAVERSO SOGGETTI TERZI ALL'UOPO DELEGATI, HA FACOLTÀ DI EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DELL'ALLEGATO TECNICO ANCI-BIOREPACK RISPETTO A QUANTO DICHIARATO NEL RENDICONTO, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA-CONTRATTUALE, DEI DOCUMENTI TECNICI E DEI GIUSTIFICATIVI CONTABILI DEI DATI E DEI VALORI RIPORTATI NEL RENDICONTO STESSO;
- CHE È TENUTO AD ESIBIRE A BIOREPACK, IN SEDE DI EVENTUALE CONTROLLO, LA DOCUMENTAZIONE E I GIUSTIFICATIVI DI CUI ALL'ART. 12 DELL'ALLEGATO TECNICO ANCI-BIOREPACK.

LUOGO E DATA

IN FEDE

(timbro e firma)

Allegato Elenco Fatture

N.B. Le fatture dovranno riportare l'elenco dei FIR/documenti equipollenti, in mancanza di tale elenco nelle fatture, trasmettere separatamente a Biorepack l'elenco dei FIR/documenti equipollenti.

Nome Impianto (compilare per ciascun impianto)

Elenco Fatture:

1. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
2. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
3. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
4. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
5. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
6. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
7. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
8. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
9. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
10. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
11. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....
12. N. fattura.....dataQuantità umido urbano (t)importo.....

Fac-simile di delega (da riportare su carta intestata del soggetto delegante)¹

Le deleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le² _____
Raccomandata A/R o pec

E p.c.
Spett.le **Biorepack**
pec
biorepack@legalmail.it

Luogo, data

Oggetto: Delega per la sottoscrizione della Convenzione locale con Biorepack per l'attuazione dell'Allegato Tecnico ANCI/Biorepack sugli imballaggi in bioplastica compostabile e dell'Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024.

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con Biorepack la Convenzione attuativa (nel prosieguo "Convenzione") del vigente Allegato Tecnico ANCI/Biorepack per l'avvio al riciclaggio organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'Umido urbano nell'ambito territoriale di nostra competenza per

- tutta la durata dell'Allegato Tecnico e sue eventuali proroghe, salvo revoca;
- fino al _____³, salvo revoca.

Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato, senza per questo sollevare questa Amministrazione delegante dalla funzione e responsabilità istituzionale prevista dal Titolo II Parte Quarta D. Lgs. n. 152/06.

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente delega, in particolare anche nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti a Biorepack e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente delega mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.

¹ Il delegante è il soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalla Regione, se istituito ed operativo, ovvero i Comuni in forma singola o associata (Accordo Quadro – Cap. 5.1).

² Il delegato è il soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.4 dell'AQ e dall'art. 4.1. dell'AT imballaggi in bioplastica compostabile, ossia uno dei seguenti soggetti:

- a) affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o affidatario della raccolta dell'Umido urbano sul territorio del soggetto delegante;
- b) gestore dell'impianto di riciclo organico di destino finale di tale raccolta;
- c) gestore dell'impianto intermedio di trasferta se affidatario anche del servizio di trasporto dell'Umido urbano verso l'impianto di riciclo organico.

³ Inserire la durata della Convenzione che il delegato viene legittimato a sottoscrivere. In ogni caso la durata dovrà essere

pari ad almeno 12 mesi e non superiore a quella dell'allegato tecnico di riferimento (cfr. AQ e diritto di recesso).

La presente delega può essere ceduta unicamente nel caso previsto dall'art. 4.2. dell'Allegato Tecnico bioplastiche compostabili ANCI-Biorepack. L'eventuale subdelega, che obbligatoriamente deve contenere gli stessi obblighi qui posti in capo al delegato, dovrà essere tempestivamente comunicata a Noi ed a Biorepack mediante PEC. La prova di tali comunicazioni dovrà essere prodotta dal subdelegato in occasione della firma della Convenzione.

In assenza di tale prova, il Convenzionante potrà legittimamente rifiutare di procedere alla firma della Convenzione. Anche in tale ipotesi rimarranno a Vostro carico gli obblighi di tracciabilità di cui sopra (così come le conseguenze del loro eventuale inadempimento).

La scrivente Amministrazione dichiara di conoscere i contenuti dell'Allegato tecnico bioplastiche compostabili e della convenzione tipo di riferimento. La presente delega così come l'eventuale subdelega, pertanto, deve essere esercitata nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro, nell'Allegato Tecnico e nella Sezione II della Convenzione locale di riferimento.

Distinti saluti.

L'Autorità delegante

(timbro e firma)

Fac-simile di subdelega (da riportare su carta intestata del soggetto che rilascia la sub delega)¹

Le subdeleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le _____²
Raccomandata A/R o pec

E p.c. Spett.le **Biorepack**
pec
biorepack@legalmail.it

E p.c. Spett.le³ _____
pec

Luogo, data

Oggetto: Subdelega per la sottoscrizione della Convenzione locale con Biorepack per l’attuazione dell’Allegato Tecnico ANCI/Biorepack sugli imballaggi in bioplastica compostabile e dell’Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024.

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con Biorepack la Convenzione attuativa (nel prosieguo “Convenzione”) del vigente Allegato Tecnico ANCI/Biorepack per l’avvio al riciclaggio organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme

¹ Il soggetto che rilascia la sub delega, ai sensi dell’art. 4.2. dell’AT, è l’affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani o affidatario della raccolta dell’umido urbano, a prescindere dalla forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house).

² Inserire quale destinatario diretto il soggetto che si vuole subdelegare, ossia, ai sensi dell’art. 4.2. dell’AT, uno tra i seguenti soggetti:

- i) gestore dell’impianto di riciclo organico di destino finale della raccolta dell’Umido urbano;
- ii) gestore dell’impianto intermedio di trasferimento se affidatario anche del servizio di trasporto dell’Umido urbano verso l’impianto di riciclo organico.

³ Indicare il/i Comune/i in forma singola o associata, o il soggetto che governa l’ambito ottimale, che ha/hanno delegato il soggetto che rilascia la presente subdelega.

Il subdelegato per poter procedere alla firma della Convenzione dovrà fornire a Biorepack la documentazione di seguito indicata:

- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata al/ai Comune/i in forma singola o associata, o al soggetto che governa l’ambito ottimale, a mezzo raccomandata A/R, copia del tagliando di ricevuta di ritorno della raccomandata;
- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata al/ai Comune/i in forma singola o associata, o al soggetto che governa l’ambito ottimale, a mezzo PEC, copia del messaggio di avvenuta consegna della PEC.

In assenza della predetta documentazione, Biorepack potrà rifiutare di procedere alla firma della Convenzione.

all'Umido urbano nell'ambito territoriale di nostra competenza a decorrere dal _____⁴ e fino al _____⁵.

Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato.

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente subdelega, in particolare anche nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti a Biorepack e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente subdelega mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.

Vi rammentiamo che l'esercizio di tale facoltà di revoca comporterà la risoluzione *ex art.* 1353 c.c. della Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente subdelega.

La presente subdelega non può essere oggetto di ulteriore subdelega.

Lo scrivente dichiara di conoscere i contenuti dell'Allegato tecnico e della Convenzione tipo di riferimento. La presente subdelega, pertanto, deve essere esercitata nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro, nell'Allegato Tecnico e nella Sezione II della Convenzione locale di riferimento.

Distinti saluti.

Il Soggetto che rilascia la subdelega

(timbro e firma)

⁴ Inserire una data posteriore a quella del presente documento.

⁵ Inserire la data di scadenza della Convenzione che il subdelegato viene legittimato a sottoscrivere. La durata della Convenzione dovrà essere pari ad almeno 12 mesi salvo che la scadenza della delega rilasciata dal/dai Comune/i, o dal soggetto che governa l'ambito ottimale, al soggetto che rilascia a sua volta la presente subdelega, abbia un termine precedente.

Fac-simile di revoca delega-subdelega (da riportare su carta intestata del soggetto delegante in caso di revoca della delega, ovvero del soggetto che ha rilasciato la subdelega in caso di revoca di quest'ultima)

Le revoche non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le _____¹
Raccomandata A/R o pec

Spett.le **Biorepack**
pec
biorepack@legalmail.it

E p.c. _____ Spett.le²

pec
(solo in caso di revoca della subdelega)

Luogo, data

Oggetto: Revoca della delega/subdelega rilasciata per la sottoscrizione della Convenzione locale con Biorepack.

Con la presente Vi comunichiamo la cessazione di validità ed efficacia, a decorrere dal _____³,
della delega/subdelega rilasciata a _____⁴.

Contemporaneamente Vi comunichiamo (barrare la casella relativa alla soluzione prescelta):
 1. la volontà di delegare/subdelegare un diverso soggetto per cui provvederemo ad inviarvi la necessaria documentazione

oppure

2. la volontà di stipulare direttamente la Convenzione locale con Biorepack, per cui provvederemo ad inviarvi la necessaria documentazione.

Distinti saluti.

Il Soggetto che revoca la delega-subdelega
(timbro e firma)

¹ Indicare e trasmettere al soggetto cui viene revocata la delega o la subdelega.

² Indicare e trasmettere anche all'Autorità (Comune/Ente di Governo) che ha rilasciato la prima delega in caso di revoca della subdelega.

³ La data indicata deve essere posteriore a quella del presente documento.

⁴ Indicare il soggetto cui viene revocata la delega o la subdelega.

ALLEGATO E

Regole analitiche per il calcolo delle distanze

Il presente documento descrive il metodo di calcolo delle distanze da utilizzare per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato Tecnico bioplastiche compostabili ANCI/Biorepack.

METODO DI CALCOLO

L'applicativo utilizzato per il calcolo della distanza è Google Maps, raggiungibile al seguente indirizzo:


<https://www.google.it/maps>

Il punto di origine per il calcolo della distanza è il centro del Comune di raccolta, convenzionalmente assunto nell'indirizzo in cui ha sede il Comune.

Il punto di destino è l'indirizzo in cui ha sede l'impianto in cui viene conferito l'umido urbano (se la sede legale dell'impianto non coincide con la sede operativa dell'impianto stesso in cui avviene il conferimento, si assume quest'ultima).

Di seguito vengono descritte le operazioni per il risultato finale:


1. Aprire il browser e digitare l'indirizzo: <https://www.google.it/maps>
2. Digitare nell'apposito box di ricerca l'indirizzo del Comune (l'indirizzo è automaticamente reso disponibile digitando nel box di ricerca la voce "Comune di ..."):



Allegato Tecnico ANCI-BIOREPACK bioplastiche compostabili


3. L'applicazione individua su mappa la posizione mediante un flag rosso. Cliccare con il tasto destro sul flag rosso individuato dall'indirizzo di cui al punto 2.

4. Dal menù a tendina, selezionare "Misura distanza"



5. Digitare nell'apposito box di ricerca l'indirizzo dell'impianto in cui viene conferito l'umido urbano (impianto intermedio di trasferimento ovvero impianto finale di riciclo organico):

Allegato Tecnico ANCI-BIOREPACK bioplastiche compostabili



6. Cliccare con il tasto sinistro sul flag rosso che viene individuato dall'applicativo.
7. Automaticamente, l'applicativo traccia la retta fra i due punti individuati e ne indica la distanza nell'apposito riquadro.



8. Nel caso di Convenzione che comprenda più Comuni, si prende a riferimento la distanza media, pesata sul numero degli abitanti, tra i centri dei diversi comuni (indirizzo sede legale) e l'indirizzo in cui ha sede l'impianto in cui viene conferito l'umido urbano (art. 8.2. AT cit.), come descritto di seguito:

**Allegato Tecnico ANCI-BIOREPACK
bioplastiche compostabili**

- A. Per ciascun Comune effettuare il calcolo della distanza applicando quanto previsto precedentemente dal punto 1 al punto 7;
- B. Per ciascun Comune (C1, C2...CN) vengono acquisite le seguenti informazioni:
- i. la distanza tra l'indirizzo della sede del Comune e l'indirizzo in cui ha sede l'impianto in cui viene conferito l'umido urbano (dC1, dC2...dCN);
 - ii. la popolazione di ciascun Comune (pC1, pC2...pCN).
- C. La Distanza Media Ponderata sulla popolazione permette di considerare ogni singolo valore in relazione al suo "peso" (popolazione) e, pertanto, viene eseguita una divisione A/B in cui:
- i. il numeratore A è composto dalla sommatoria delle moltiplicazioni dei dati ai precedenti punti i. e ii. di ciascun Comune

$$A = [(dC1 * pC1) + (dC2 * pC2) + + (dCN * pCN)]$$

- ii. il denominatore B è composto dalla sommatoria dei dati di popolazione di ciascun Comune

$$B = [pC1 + pC2 + + pCN]$$

Esempio con ipotesi di 4 Comuni (C1, C2, C3, C4) ricompresi nella Convenzione con relative componenti dCi e pCi Distanza	Valore
dC1	26
dC2	35
dC3	44
dC4	37

Popolazione	Valore
pC1	22.000
pC2	16.000
pC3	8.000
pC4	11.000

dCi * pCi	Valore
dC1 * pC1	572.000
dC2 * pC2	560.000
dC3 * pC3	352.000
dC4 * pC4	407.000

$$A = [(dC1 * pC1) + (dC2 * pC2) + (dC3 * pC3) + (dC4 * pC4)] \quad 1.891.000$$

$$B = (pC1 + pC2 + pC3 + pC4) \quad 57.000$$

$$\text{Distanza Media Ponderata su Popolazione } (A \div B) = 33,18 \text{ Km}$$

9. Biorepack procede al calcolo delle distanze a seguito della ricezione delle informazioni trasmesse con il Modulo n. 5 allegato alla Convenzione locale ("Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione Biorepack") e comunica al Convenzionato la distanza calcolata e, nei casi previsti dall'AT, i chilometri su cui vengono erogati i corrispettivi di trasporto di cui all'art. 8 dell'AT.

Allegato Tecnico ANCI-BIOREPACK
bioplastiche compostabili

10. Biorepack procede al ricalcolo delle distanze, comunicandolo al Convenzionato, in caso di variazioni del bacino (ingresso o eliminazione di uno o più Comuni dalla convenzione) ovvero di variazioni permanenti dell'impianto di destino.



PROTOCOLLO ANALISI MERCEOLOGICHE
art. 10 Allegato Tecnico transitorio
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile

Sommario

1. SCOPO	1
2. TIPOLOGIA ANALISI	1
3. FREQUENZE E NUMERO MINIMO-MASSIMO ANALISI ORDINARIE	2
4. PARAMETRI OGGETTO DI ANALISI	3
5. REPORTING	4
6. REGOLE PER IL CALCOLO DELLE MEDIE MOBILI	5
7. PROCEDURA E CONTRADDITTORIO CON IL CONVENZIONATO	8
8. METODICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ANALISI MERCEOLOGICHE	9

1. SCOPO

1.1. Il presente Protocollo (di seguito anche solo “il Protocollo”) intende dare attuazione a quanto previsto dall’art. 10 dell’Allegato Tecnico ANCI/BIOREPACK (di seguito anche solo AT). In particolare, il Protocollo, ai fini del riconoscimento dei corrispettivi sui rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile previsti dall’AT, stabilisce: i parametri oggetto di analisi e le regole per il calcolo delle medie mobili, con cui remunerare i conferimenti dei singoli periodi di fatturazione (art. 11.3 AT); la procedura per la convocazione e lo svolgimento delle analisi nel rispetto del contraddittorio con il Convenzionato; le tipologie, le frequenze e il numero minimo/massimo di analisi merceologiche, con le relative metodiche, per la stima dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile presenti nell’umido urbano, in relazione alla dimensione del bacino di conferimento e alle quantità di umido urbano avviate a riciclo.

1.2. Le Parti informeranno gli impianti di destino indicati dai Convenzionati, con riferimento all’art. 5.2 dell’AT, dell’avvio delle attività di analisi merceologiche.

2. TIPOLOGIA ANALISI

2.1. Le analisi di cui al presente Protocollo si distinguono in:

- 1) **analisi ordinarie:** sono le analisi effettuate secondo le frequenze-numero minimo e massimo di analisi di cui alla tabella n. 1 infra (§ 3), i cui costi di esecuzione sono a carico di BIOREPACK;

- 2) **analisi aggiuntive richieste dal Convenzionato:** sono le analisi che il Convenzionato può richiedere entro 5 gg. dal ricevimento dei risultati delle analisi sub 1, i cui costi sono a carico del Convenzionato richiedente e che concorrono anch'esse, al pari delle analisi sub 1, alla formazione delle medie mobili (§ 5);
- 3) **analisi aggiuntive disposte da BIOREPACK:** sono le analisi eventualmente disposte dal consorzio in caso di scostamenti significativi del valore degli "Imballaggi valorizzabili" di cui al punto 5.2. rispetto alla media mobile del periodo di fatturazione precedente, i cui costi sono a carico di BIOREPACK e che concorrono alla formazione delle medie mobili (§ 5);
- 4) **analisi virtuali:** i valori convenzionalmente stabiliti dall'organismo paritetico ANCI/BIOREPACK dei parametri oggetto di analisi (§ 4), per tutti i casi di impossibilità oggettiva di svolgimento delle analisi sub 1-3. Tali valori, in fase di prima applicazione, saranno determinati prioritariamente, in base ai dati disponibili, su base provinciale o in subordine regionale.

3. FREQUENZE E NUMERO MINIMO-MASSIMO ANALISI ORDINARIE

3.1. Le analisi ordinarie rispetto ai conferimenti dei singoli bacini sono effettuate secondo le frequenze e il numero minimo/massimo di analisi risultante dall'applicazione della seguente tabella:

Tabella 1

Classe di grandezza bacino	Umido urbano conferito dal bacino (t/anno)	Frequenza minima analisi anno	Frequenza massima analisi anno	Dettaglio ripartizione frequenza massima analisi
A	Da 0 a 5.000	1	2	Una analisi per semestre
B	Da 5.000 a 10.000	2	4	Una analisi per trimestre
C	Da 10.000 a 50.000	4	6	Tre analisi per semestre
D	Da 50.000 a 100.000	6	12	Tre analisi per trimestre
E	Oltre 100.000	12	24	Sei analisi per trimestre

3.2. Le analisi ordinarie saranno attivate a partire dai bacini più grandi (classe E di grandezza) e via via si attiveranno progressivamente (a scalare dalla classe D alla classe A) anche nei bacini medi e piccoli (art. 10.2 AT lett. iii).

3.3. Qualora non fossero svolte una o più delle analisi minime di cui alla tabella precedente si procede ad attribuire al bacino il valore percentuale flat dell'1,25% (art. 10.4 AT), ovvero altro valore individuato dall'Organismo paritetico, per ogni analisi minima non svolta.

4. PARAMETRI OGGETTO DI ANALISI

4.1. In sede di analisi vengono individuati – in peso e in percentuale sul campione analizzato – i valori dei seguenti parametri (tutti riferiti ai rifiuti derivanti dai materiali/matrici di cui infra) che verranno riportati nel relativo report finale di cui al § 5:

- A. Bioplastiche compostabili imballaggi:** si tratta dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 che costituiscono imballaggi ai sensi della normativa vigente, tra cui shopper (borse per il trasporto ex art. 226 bis TUA), sacchetti a fini di igiene/per alimenti sfusi (borse ultraleggere ex art. 226 ter TUA), contenitori per alimenti;
- B. Bioplastiche compostabili NON imballaggi:** si tratta dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 ovvero EN 14995, che non costituiscono imballaggi ai sensi della normativa vigente, tra cui sacchetti per la raccolta dei rifiuti, posate;
- C. Manufatti in bioplastica biodegradabile e compostabile «pack/no pack»:** si tratta dei manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 ovvero EN 14995, di duplice classificazione ovvero classificabili come imballaggi solo in presenza di specifiche condizioni, ovvero piatti, bicchieri, capsule per sistemi erogatori di bevande;
- D. Altre matrici compostabili:** le altre matrici biodegradabili ed in particolare i rifiuti organici come definiti all'art. 183, comma 1, lett. d) del T.U.A., nonché i rifiuti di imballaggio o derivanti da altri manufatti in materiali diversi dalla bioplastica compostabile, purché certificati compostabili EN 13432;
- E. Materiali non compostabili – MNC:** tutte le matrici e i materiali diversi da quelli compostabili elencati sopra, tra cui i manufatti in plastica, vetro, metalli, carta non compostabile.

4.2. I manufatti – imballaggi e non, in bioplastica compostabile ovvero in altri materiali – possono essere classificati in sede di analisi come compostabili solo a seguito della verifica da parte degli analisti della presenza degli elementi di cui al punto 4.3. e dell'applicazione delle regole ivi previste, ovvero a seguito delle verifiche di secondo livello di cui al medesimo punto 4.3.

4.3. In sede di analisi sono attribuiti alla quota del parametro A gli imballaggi in bioplastica compostabile su cui sia presente il logo dell'organismo terzo che ha rilasciato la certificazione di compostabilità EN 13432 e il relativo codice licenziatario. Qualora sull'imballaggio compaia esclusivamente la scritta “compostabile” e/o “EN 13432”, ma non il logo dell'organismo certificatore, ovvero non compaia il codice licenziatario, l'attribuzione di tale imballaggio, o suo frammento, alla quota del parametro A è possibile solo previa idonea verifica di secondo livello (spettroscopia infrarossa, in breve FT-IR ovvero test al cloroformio) svolta in loco ovvero, ove ciò non fosse possibile, in laboratorio. Biorepack, attraverso le società di analisi, potrà comunque disporre a soli fini conoscitivi idonee verifiche di secondo livello sulla veridicità delle dichiarazioni/certificazioni di compostabilità riportate sull'imballaggio ovvero svolgere altre tipologie di analisi, comprese quelle chimico-fisiche.

4.4. In sede di analisi sono attribuiti alla quota del parametro B i manufatti in bioplastica compostabile riconoscibili come non imballaggi ai sensi della normativa vigente, tra cui: sacchetti per la raccolta dei rifiuti, interi ovvero in frammenti riconducibili in origine ad un sacchetto per la raccolta dei rifiuti, in base ad elementi oggettivi come ad esempio il colore, la forma, le diciture, etc.; posate o frammenti di posate, etc. Qualora non sia possibile, a seguito dell'applicazione delle regole di cui al periodo precedente, determinare con certezza se il manufatto in bioplastica compostabile, intero ovvero frammentato, rientri nel parametro A ovvero B, il manufatto/frammento, tenuto conto dell'incertezza di classificazione, della complessità dell'operazione di identificazione e del ridotto quantitativo, viene attribuito al parametro A.

4.5. In sede di analisi si provvede ad individuare ed indicare la quota complessiva di Manufatti in bioplastica compostabile «pack/no pack» (parametro C) ai fini di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3.

4.6. Per l'individuazione del parametro D, per quanto riguarda l'individuazione della quota di “Altre matrici compostabili” si fa riferimento alle metodiche in uso mentre per quanto concerne i manufatti compostabili in materiali diversi dalla bioplastica, l'analista procede al riscontro della presenza degli elementi di cui al punto 4.3 e applica le regole ivi previste.

4.7. Per l'individuazione del parametro E, si considerano MNC tutte le matrici e i materiali che, a seguito dell'applicazione delle regole di cui ai precedenti punti, non risultino compostabili.

4.8. Per la determinazione della fascia qualitativa della raccolta viene considerato MNC esclusivamente il parametro E, per cui nessuno dei parametri da A a D concorre al calcolo dell'MNC (quindi ad es. le bioplastiche compostabili NON imballaggi, pur non essendo base applicativa dei corrispettivi, comunque non generano aumenti dell'MNC).

5. REPORTING

5.1. In esito all'effettuazione di ciascuna analisi merceologica dovrà essere redatto specifico report di analisi in cui verranno riportati i valori in peso e in percentuale sul campione analizzato dei parametri individuati al § 4.1.

5.2. Nel report verrà inoltre riportato – sempre in peso e in percentuale sul campione analizzato – il valore degli “Imballaggi valorizzabili”, composto dalla somma del parametro A e della quota parte percentuale classificabile come imballaggi (“pack”) del parametro C di cui al punto 4.1. Le parti condividono che in fase di prima applicazione e per l'anno 2022, tenuto conto dell'incertezza di classificazione, della complessità dell'operazione di identificazione e del ridotto quantitativo, la quota parte classificabile come imballaggio corrisponde al 100% del parametro C.

In caso di superamento, a consuntivo nel 2022, del quantitativo di riferimento annuale pari a 3.500 ton. (tremilacinquecento tonnellate), corrispondente all'immesso sul mercato di quella tipologia di imballaggi assoggettati a CAC (parametro C), l'Organismo paritetico ANCI-BIOREPACK stabilirà, con effetto dal 2023, le opportune modalità di individuazione del quantitativo massimo di riferimento annuale e/o della quota parte percentuale classificabile come imballaggio del parametro C (“pack”). Qualora in base al consuntivo 2022 non dovesse verificarsi il superamento di cui sopra, si procederà anche per il 2023 con la quota parte percentuale corrispondente al 100% del parametro C.

5.3. I corrispettivi previsti dall'AT sono riconosciuti sul valore degli “Imballaggi valorizzabili” di cui al precedente punto 5.2.

5.4. Biorepack si adopererà affinché a regime il reporting delle analisi avvenga tramite idonea strumentazione informatica su cui poter caricare i dati e le informazioni riguardanti l'attività di analisi svolta.

6. REGOLE PER IL CALCOLO DELLE MEDIE MOBILI

6.1. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi ai singoli periodi di fatturazione (art. 11.3 AT) si procede al calcolo delle medie mobili per il valore degli "Imballaggi valorizzabili" e per il parametro E (MNC).

6.2. L'orizzonte temporale all'interno del quale mediare le analisi è determinato in funzione del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato ed è pari al doppio di quest'ultimo, secondo quanto segue:

- a) per chi scelga il periodo di fatturazione trimestrale, l'orizzonte temporale è semestrale e comprende il trimestre da remunerare e quello precedente;
- b) per chi scelga il periodo di fatturazione semestrale, l'orizzonte temporale è annuale e comprende il semestre da remunerare e quello precedente;
- c) per chi scelga il periodo di fatturazione annuale, l'orizzonte temporale è biennale e comprende l'intera annualità da remunerare e quella precedente.

6.3. I valori delle analisi svolte all'interno del medesimo periodo di fatturazione vengono mediati aritmeticamente tra loro (media semplice o aritmetica). Successivamente, la media aritmetica del periodo di fatturazione da remunerare viene mediata con la media aritmetica del periodo di fatturazione precedente, in modo ponderato sui quantitativi complessivi di ciascun periodo.

6.4. Il valore percentuale risultante da tale media ponderata (valore ponderato) è quello sulla base del quale determinare le quantità conferite nel singolo periodo di fatturazione cui applicare i corrispettivi. A tal fine: il valore percentuale ponderato degli "Imballaggi valorizzabili" viene applicato ai quantitativi complessivi di umido urbano conferiti nel periodo di fatturazione da remunerare, ottenendo così i quantitativi assoluti di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile su cui riconoscere i corrispettivi; il valore percentuale ponderato del parametro E viene applicato per la determinazione della fascia qualitativa della raccolta (tutti i conferimenti) del singolo periodo.

6.5. Di seguito sono riportati 3 esempi a seconda del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato.

Esempio 1 – periodo di fatturazione trimestrale (orizzonte temporale semestrale)

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati IV° Trim. '22 (t umido e % bio)	Dati I° Trim. '23 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione trimestre	T imb. bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
I° trim. '23	ott. 2022 – mar. 2023	400 t; 1,33% media aritmetica tra analisi del periodo	470 t; 2,50% media aritmetica tra analisi periodo	1,96% $[(1,33/100*400) + (2,5/100*470) / 870] * 100 =$ $[(5,32)+(11,75)/870]*100=1,96%$	9,21 t $[470 t * 1,96%]=9,21 t$

Esempio 2 – periodo di fatturazione semestrale (orizzonte temporale annuale)

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati II° Sem. '22 (t umido e % bio)	Dati I° Sem. '23 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione semestre	T imb. Bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
I° sem. '23	lug. 2022 – giu. 2023	800 t; 1,42% media aritmetica tra analisi del periodo	940 t; 2,67% media aritmetica tra analisi del periodo	2,09% $[(1,42/100*800) + (2,67/100*940) / 1740] * 100 =$ $[(11,36)+(25,09)/1740]*100=2,09%$	36,36 t [1740 t * 2,09%]=36,36 t

Esempio 3 – periodo di fatturazione annuale (orizzonte temporale biennale)

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati annualità '22 (t umido e % bio)	Dati annualità '23 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione annualità	T imb. bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
annualità '23	Biennio 2022-2023	1.500 t; 1,85% media aritmetica tra analisi del periodo	2.200 t; 2,50% media aritmetica tra analisi del periodo	2,23% $[(1,85/100*1.500) + (2,5/100*2.200) / 3700] * 100 =$ $[(27,75)+(55)/3700]*100=2,23%$	82,51 t [3700 t * 2,23%]=82,51 t

6.6. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 10.2, lett. ii) dell'AT, la percentuale convenzionale di imballaggi in bioplastica compostabile dell'1,25% (art. 10.4 AT) trova inizialmente applicazione – sino alla formazione della prima media mobile con analisi puntuali – nei periodi di fatturazione in cui non siano state svolte le analisi previste dal presente Protocollo. Qualora nell'arco di uno stesso periodo di fatturazione da remunerare concorrano sia i valori delle analisi previste dal presente Protocollo, che il valore convenzionale dell'1,25% (anche detto valore flat), tali valori vengono mediati aritmeticamente tra loro, e la media semplice così risultante viene successivamente mediata con la media aritmetica dei valori del periodo precedente, in modo ponderato secondo quanto previsto dal precedente punto 3. Valgano i seguenti esempi illustrativi.

Esempio 4 – intero trimestre con valore flat 1,25%

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati IV° Trim. '21 (t umido e % bio)	Dati I° Trim. '22 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione trimestre	T imb. Bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

I° trim. '22	ott. 2021 – mar. 2022	400 t; 1,25% valore flat	470 t; 2,50% media aritmetica tra analisi del periodo	1,92% $[(1,25/100*400) + (2,5/100*470) / 870] * 100 = [(5)+(11,75)/870]*100=1,92\%$	9,02 t [470 t * 1,92%]=9,02 t
--------------	-----------------------	--------------------------------	---	--	----------------------------------

Esempio 5 – trimestre con valore flat 1,25% + valori puntuali analisi

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati IV° Trim. '21 (t umido e % bio)	Dati I° Trim. '22 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione trimestre	T imb. Bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
I° trim. '22	ott. 2021 – mar. 2022	400 t; 1,3% media aritmetica tra valore flat + valori puntuali analisi	470 t; 2,50% media aritmetica tra analisi del periodo;	1,94% $[(1,3/100*400) + (2,5/100*470) / 870] * 100 = [(5,2)+(11,75)/870]*100=1,94\%$	9,11 t [470 t * 1,92%]=9,11 t

6.7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.2, lett. ii) dell'AT, con la messa a regime delle analisi del presente Protocollo verrà superata la % flat dell'1,25% ed invece che quest'ultima, troverà applicazione, per i periodi di fatturazione in cui dovessero mancare i valori puntuali delle analisi svolte secondo il presente Protocollo, la media mobile uscente del periodo precedente (ultima media mobile disponibile). Valga il seguente esempio

Esempio 6 – applicazione ultima media mobile uscente

Periodo da remunerare	Orizzonte temporale x media mobile	Dati III° Trim. '22 (t umido e % bio)	Dati IV° Trim. '22 (t umido e % bio)	Media ponderata per remunerazione trimestre	T imb. Bioplastica compostabile su cui riconoscere corrispettivi
IV° trim. '22	Lug. – dic. 2022	400 t; no analisi puntuali; 1,85% media mobile uscente II° Trim. '22	470 t; 2,50% media aritmetica tra analisi del periodo	2,20% $[(1,85/100*400) + (2,5/100*470) / 870] * 100 = [(7,4)+(11,75)/870]*100=2,20\%$	10,34 t [470 t * 2,20%]=10,34 t

6.8. Tutti i valori delle analisi, delle medie aritmetiche e ponderate sono troncati al secondo decimale.

6.9. Le medie mobili del valore degli “Imballaggi valorizzabili” e del parametro E applicabili al periodo di fatturazione da remunerare vengono comunicate da BIOREPACK al Convenzionato contestualmente all’invio della pre fattura (art. 11.4 AT).

6.10. In caso di attivazione di nuovi bacini nel corso di vigenza dell’AT, si applica per la partenza, per quanto riguarda il valore degli “Imballaggi valorizzabili”, la % convenzionale flat dell’1,25% e, per quanto riguarda il parametro E, viene riconosciuto il valore del corrispettivo di RD di fascia B (MNC compreso tra 5 – ≤ 10%). Detta applicazione avviene sino a che nell’ambito di un singolo periodo di fatturazione non vengano svolte una o più delle analisi puntuali di cui al presente Protocollo.

6.11. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11.6 dell’AT, i quantitativi dei carichi respinti da parte dell’impianto ovvero dei carichi per qualsivoglia ragione declassificati/conferiti in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico, non assumono alcuna rilevanza ai fini della definizione dei quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, né per la definizione della fascia qualitativa. Pertanto le medie mobili sono formate senza tener conto di tali quantitativi.

7. PROCEDURA E CONTRADDITTORIO CON IL CONVENZIONATO

7.1. Le analisi sono svolte in ingresso presso gli impianti di riciclo organico indicati dal Convenzionato all’atto del convenzionamento, di modo che sia possibile effettuare la specifica attribuzione a ciascun Convenzionato delle quantità in ingresso analizzate.

7.2. Qualora il Convenzionato abbia indicato il conferimento in impianti intermedi di trasferenza, nei quali conferiscano anche altri soggetti, con successiva commistione dei flussi risultanti indistinguibili in uscita dall’impianto di trasferenza, le analisi sono svolte in ingresso presso detti impianti di trasferenza, sempre di modo che sia possibile effettuare la specifica attribuzione a ciascun Convenzionato delle quantità in ingresso analizzate.

7.2.1. In caso di indicazione di più impianti all’atto del convenzionamento, le analisi sono svolte presso l’impianto ove il Convenzionato conferisce i maggiori quantitativi.

7.3. Il prelievo, l’identificazione, la sigillatura del campione da analizzare e le metodiche per lo svolgimento delle analisi avverranno in base a quanto previsto nel paragrafo 8.

7.4. L’individuazione del carico da sottoporre ad analisi e dei quantitativi oggetto di prelievo per la successiva analisi è effettuata in contraddittorio con il Convenzionato, laddove quest’ultimo sia presente. La stessa analisi è effettuata in contraddittorio con il Convenzionato laddove quest’ultimo sia presente, fatte salve le analisi di laboratorio di secondo livello eventualmente disposte.

7.5. BIOREPACK avvisa il Convenzionato – indirizzando apposita comunicazione al soggetto indicato nel modulo di convenzionamento – del giorno, del luogo e dell’orario dell’analisi, con un preavviso minimo di 2 giorni. Qualora il Convenzionato sia un impianto di trasferenza o di riciclo organico, non si applica il predetto termine di preavviso e le analisi potranno essere svolte anche direttamente e contestualmente allo scarico.

7.6. Anche in caso di assenza del Convenzionato, l’analisi è comunque valida ove questo sia stato regolarmente avvisato ai sensi di quanto previsto dal comma 5.

7.7. Tutti i termini del presente Protocollo espressi in giorni od ore sono conteggiati sulla base di una settimana lavorativa di cinque giorni, con esclusione quindi del sabato. Le festività, sia nazionali che locali, sono considerate come giorni non lavorativi.

7.8. Le analisi sono svolte per bacini e dunque restituiscono risultati, ai fini della determinazione delle medie mobili e dei corrispettivi, applicabili a tutti i conferimenti di quel bacino, indipendentemente dal comune o dai comuni di provenienza del materiale analizzato.

7.9. Se il Convenzionato ritenga che il carico individuato e quindi il campione prelevato per l'analisi non sia a lui attribuibile, o sia attribuibile ad un bacino diverso da quello risultante dal formulario (o altro documento consentito dalla normativa vigente), dovrà darne il giorno stesso comunicazione scritta via pec a BIOREPACK prima dello svolgimento dell'analisi e comunque, qualora presente in sede di analisi, dovrà effettuare la contestazione facendola annotare al report di analisi prima che questa inizi. In mancanza, il Convenzionato non può più contestare detta attribuzione e l'esito dell'analisi.

7.10. Qualora il Convenzionato ritenga che per qualsivoglia ragione non sia stata rispettata la procedura di cui al presente paragrafo o le metodiche di cui al paragrafo 8, dovrà far annotare nel report di analisi la propria posizione qualora presente e comunque inviare una pec a BIOREPACK entro 8 giorni dall'esecuzione dell'analisi, illustrando i motivi di doglianza. BIOREPACK dovrà rispondere sempre via pec entro i successivi 8 giorni. Qualora il Convenzionato sia insoddisfatto della risposta, potrà informare il Comitato di Verifica dell'ANCI/CONAI per un riesame del caso. Nelle more del riesame, i conferimenti sono comunque remunerati utilizzando i valori risultanti dall'analisi contestata, salvo eventuali conguagli in esito a detto riesame.

7.11. Se il Convenzionato è presente all'analisi riceve all'esito della stessa il report di analisi, in mancanza può richiederlo per iscritto a BIOREPACK a mezzo pec.

7.12. Qualora venga disposta dall'analista una verifica di secondo livello in laboratorio ai sensi dell'art. 4.3, il report di analisi definitivo da considerare sarà quello che riporterà il risultato dell'analisi di laboratorio, che terrà luogo del precedente report provvisorio.

8. METODICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ANALISI MERCEOLOGICHE.

L'analisi viene svolta in area idonea (coperta o protetta).

Presso l'impianto di destino dovranno essere garantiti adeguati mezzi per la movimentazione del materiale, quali a titolo esemplificativo:

- ragno;
- benna o pala gommata;
- badile;
- scopa.

Gli incaricati all'esecuzione delle analisi dovranno essere dotati di:

- Bilancia tecnica o apparecchiatura equivalente (portata minima 150 kg e divisione scala 50 g o inferiore opportunamente tarate e certificate);

- Bilancia tecnica o apparecchiatura equivalente (portata minima 5 kg e divisione scala 1 g o inferiore);
- Tavolo di lavoro per la cernita del rifiuto
- Telo in plastica (superficie non inferiore a 300x300cm);
- Contenitori integri di volume e numero adeguato per il contenimento dei materiali cerniti delle varie frazioni merceologiche;
- strumentazione di campo per la misurazione dell'umidità e/o l'esecuzione della spettroscopia infrarossa qualora richiesto da Biorepack

L'individuazione dei carichi per la formazione dei campioni verrà effettuata in contraddittorio tra le parti andando a consultare il programma dei conferimenti presso l'impianto di destino.

La procedura di formazione del campione da analizzare è la seguente:

- Sul rifiuto conferito e scaricato si procede, mediante l'ausilio di mezzi idonei, ad eseguire il prelievo di materiale in modo randomico su più parti del cumulo.
- Verrà prelevato dal cumulo un campione finale da analizzare pari a 130 kg ($\pm 20\%$).
- Il campione oggetto dell'analisi merceologica una volta posto sul tavolo di analisi dovrà necessariamente essere cernito per intero.
- Il materiale verrà cernito manualmente individuando il peso tal quale dei parametri di cui al § 4.
- Al fine di evitare contaminazione e dispersioni, le diverse tipologie afferenti a ciascun parametro di cui al § 4 saranno poste in singoli contenitori per la pesatura.

Il peso lordo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile valorizzabili, come acquisito in sede di analisi, dovrà successivamente essere riportato al peso netto (al netto dell'umidità; v. art. 10.1 AT) attraverso idonea strumentazione di campo ovvero, secondo le norme UNI specifiche di riferimento, l'umidità totale viene determinata sul campione tal quale mediante essiccamento fino a costanza di peso, utilizzando idonea strumentazione di campo ovvero stufa termostatica; il campione da sottoporre alla determinazione dell'umidità è prelevato in modo randomico dall'aliquota tal quale del parametro A adeguatamente condizionato, in quantità massima di 100 grammi ovvero in quantità proporzionale alla strumentazione utilizzata.

Per ANCI	Per Biorepack	Per CONAI
Ing. Antonio Decaro	Dott. Marco Versari	Ing. Luca Fernando Ruini